

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

con istanza di sospensiva

e

con istanza di rimessione alla Corte di Giustizia e alla Corte Costituzionale

NELL'INTERESSE DI

§ omissis§

Tutti rappresentati e difesi in forza di procura speciale alle liti dagli Avv.ti Avv.ti
Nino Filippo MORIGGIA (C.F. MRGNFL61E05F205S, fax 0363917796, PEC
ninofilippo.moriggia@brescia.pecavvocati.it), Mauro Sandri (C.F.
SNDMRA53L25D704M, fax 0236741591, PEC mauro.sandri@milano.pecavvocati.it)
Veronica NICOLETTI (C.F. NCLVNC72T66A944B, fax 051/983227, PEC
avv.veronicanicoletti@ordineavvocatibopec.it), Marco PICENNI (C.F.
PCNMRC89H15B393A, fax 0363917796, PEC
marco.picenni@bergamo.pecavvocati.it)

- ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, con sede al viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA,
Codice Fiscale: 80185250588, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
per legge rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato,

- resistente -

E NEI CONFRONTI DI

GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, con sede in Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370 00187 Roma, in persona del Presidente in carica, rappresentata
e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, per legge rappresentata e
difesa dall'Avvocatura generale dello Stato

controinteressato -

E NEI CONFRONTI DI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, con sede in Palazzo Chigi Piazza Colonna 370 00187 Roma, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, per legge rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato

-controinteressato -

PER L'ANNULLAMENTO

- del Decreto Ministeriale 39 del 26 giugno 2020, recante *“Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021”*
- del Decreto Ministeriale 6 agosto 2020, n. 87 *“Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19”*;
- del Dpcm del 7 agosto 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- del Decreto Ministeriale 89 del 7 agosto 2020, recante *“Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”*;
- del Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del *“Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”*;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ivi espressamente inclusi:
 - Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

- Verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020;
- Verbale n. 100 della seduta del CTS del 10 agosto 2020 (Utilizzo delle mascherine);
- le Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- Documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e ai successivi aggiornamenti;
- Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI);
- Piani di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) di cui all'OM 16 maggio 2020, n. 11.
- Protocollo quadro "Rientro in sicurezza", sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;
- Linee guida per il trasporto scolastico dedicato;
- Circolare Ministero della salute n. 29/2020 – Indicazioni operative lavoratori fragili;
- Tutti gli allegati al DPCM 7 aprile 2020 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico, Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, spostamento da e per l'estero, Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di sars-cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19 nelle aule universitarie).

*

INDICE

FATTO.....	pag. 10
MOTIVI DEL RICORSO.....	pag. 21
QUESTIONE PRELIMINARE.....	Pag. 21

I. Violazione di legge, e, in particolare, delle norme di diritto internazionale e europeo che tutelano il diritto all'istruzione.....	pag. 22
II. Violazione di legge, e, in particolare, degli artt. 1, 2, 3, 4, 9, 23, 31, 33, 34, 35, 38, 54 della costituzione.....	pag. 25
III. Violazione di leggi ordinarie.....	pag. 35
IV. Eccesso di potere.....	pag. 42
- Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti: l'insussistenza in atto o potenziale dei presupposti sanitari dei provvedimenti impugnati.....	43
- Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti: la creazione da parte dei convenuti dei presupposti sanitari dei provvedimenti impugnati.....	53
- Eccesso di potere sotto il profilo dell'assenza di fondamento scientifico delle singole misure adottate e di effettiva loro utilità per il raggiungimento dei fini dichiarati.....	65
V. Istanza di remissione alla Corte di giustizia europea.....	pag. 71
VI. Questione di legittimità costituzionale.....	pag. 71
VII. Istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.....	pag. 76
CONCLUSIONI.....	pag. 78

*

FATTO

- Con Decreto legge dell'8 aprile 2020 n. 22, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”*, il Governo introduceva talune misure urgenti per la conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 ed indicava, **genericamente**, la necessità di ulteriori misure per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;

- Tale provvedimento è stato giustificato dalla straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 avrebbe prodotto sul sistema scolastico,

- Il suddetto decreto veniva convertito in legge, con modifiche, dalla L. 06.06.2020, n. 41 con decorrenza dal 07.06.2020 che ne ha anche modificato il titolo,

-in asserita esecuzione del - si ribadisce - generico, contenuto della Legge citata veniva emanato dal Ministro dell'istruzione il decreto 26 giugno 2020, n. 39 il *"Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000089.07-08-2020 Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021"* con allegate le *"Linee guida per la ripartenza a settembre delle attività di asili nido e scuole materne"*, ed il *"Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19"* (decreto 6 agosto 2020, n. 87).

Quest'ultimo prevede in particolare:

Ogni scuola deve disciplinare le modalità di accesso e uscita prevedendo, uscite a orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi.

Il protocollo prevede la riduzione al minimo dell'accesso ai visitatori, tendenzialmente limitato ai soli casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale e operativa, possibilmente previa prenotazione e programmazione.

L'accesso alla struttura avverrà con l'accompagnamento di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, con l'uso della mascherina e nel rispetto delle norme generali anti-contagio.

I visitatori ammessi dovranno essere registrati, con l'indicazione dei rispettivi dati anagrafici e recapiti telefonici, data di ingresso e tempi di permanenza. Tali prescrizioni creano non poche problematiche legate alla tutela della privacy di cui al

Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*.

Viene prevista una differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita, con segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da seguire, oltre alla pulizia approfondita e all'aerazione frequente e adeguata degli spazi.

Chiunque entri negli ambienti scolastici dovrà adottare precauzioni igieniche e utilizzare la mascherina. **Gestione di persona sintomatica all'interno della scuola**

È statuito l'obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi influenzali e di chiamare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria; confermato l'obbligo di rispettare il distanziamento fisico di un metro e le regole di igiene.

Se una persona presente dentro la scuola dovesse sviluppare febbre e/o sintomi di infezione respiratoria come la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e in accordo con le indicazioni contenute nel *“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”* del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).

Il Dirigente scolastico dovrà rendere note le disposizioni delle autorità a chiunque entri nei locali dell'istituto, fornendo informazioni riguardanti, fra gli altri:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ove si manifestino, anche dopo l'ingresso, condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti ecc.);
- mantenere il distanziamento fisico di un metro;
- rispettare le norme di igiene (pulizia delle mani ecc.);

Un cronoprogramma dovrà prevedere un piano di pulizia giornaliero e di igienizzazione periodica degli ambienti, e ogni intervento di pulizia e igienizzazione sarà annotato in un apposito registro aggiornato.

Sulla base di una convenzione tra Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, viene promosso un sostegno psicologico per far fronte alle situazioni di insicurezza, stress, ansia dovute a eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in presenza, difficoltà di concentrazione ecc. Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali.

È stato previsto che si tornerà in classe e il servizio scolastico sarà erogato – per un primo momento - con le lezioni in presenza. La didattica digitale potrà essere utilizzata in modo complementare e integrato nella scuola secondaria di secondo grado, come previsto nel Piano Scuola 2020/2021 del 26 giugno 2020¹ e come ribadito nelle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata².

Come ribadito nelle Linee guida per il settore 0-6, per i bambini sotto i sei anni non è previsto l'uso delle mascherine che invece saranno indossate dal personale.

¹ Piano Scuola 2020/2021 del 26 giugno 2020

² Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata

Ulteriori disposizioni sul punto sono poi contenute nel verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020³.

Secondo il Ministero dell'Istruzione, l'utilizzo della mascherina, possibilmente chirurgica, rappresenterebbe un cardine della prevenzione, unitamente alla corretta igiene delle mani e degli ambienti e alla loro costante aerazione, così come ribadito nel verbale n.100 del Comitato Tecnico Scientifico del 12 agosto 2020.

Per gli alunni con disabilità, le scuole e le famiglie sono state invitate a concordare le soluzioni più idonee a garantire le migliori condizioni di apprendimento.

Per il personale che interagisce con alunni e alunne con disabilità **si potrà prevedere, in aggiunta alla mascherina, l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale per occhi, viso e mucose, tenendo conto della tipologia di disabilità e di ulteriori indicazioni fornite dalla famiglia dell'alunno/studente o dal medico.** Indicazioni in merito sono contenute nel

protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre⁴. Il Protocollo di sicurezza e le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico prevedono l'obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali.

Verrà fatta misurare la temperatura degli alunni a casa e non a scuola con lo scopo di prevenire la possibile diffusione del contagio che potrebbe avvenire nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto, quando si attende di entrare a scuola o in classe.

Il Comitato Tecnico Scientifico per l'emergenza ha indicato il **banco monoposto** come una delle misure utili per consentire il distanziamento tra gli alunni. Per questo lo Stato ha deciso di avviare una gara europea, attraverso il Commissario straordinario di Governo, per un acquisto massivo di banchi monoposto. Le scuole

³ verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020

⁴ Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre

hanno potuto scegliere fra quelli tradizionali e quelli innovativi attraverso una apposita rilevazione.

La mensa prevedrà differenti turni tra le classi. Ove i locali mensa non siano presenti o vengano “riconvertiti” in spazi destinati ad accogliere gruppi/sezioni per l’attività didattica ordinaria, il pasto potrà essere consumato in aula garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto.

La scuola, compatibilmente con gli spazi a disposizione, dovrà organizzare l’accoglienza negli spazi esterni facendo rispettare il distanziamento tra gli adulti e, ove si svolga in ambienti chiusi, curerà la pulizia approfondita e l’aerazione frequente e adeguata dei locali. L’accesso per l’accompagnamento è previsto solo per un genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza a scuola. Le stesse indicazioni saranno valide per l’ambientamento.

Nella scuola dell’infanzia ci saranno gruppi/sezioni stabili con l’individuazione per ciascun gruppo del personale educativo, docente e collaboratore, al fine di semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica.

Non si potranno portare giocattoli propri. I bambini non potranno toccare nulla, nemmeno i quaderni o le penne dei compagni, utilizzare i giochi della scuola, scambiarsi figurine, cibo, eccetera, ma solo dentro l’edificio scolastico, mentre fuori potrebbero farlo benissimo. Psicologicamente è frustrante e spaventoso. I loro compiti dovrebbero stare in quarantena.

Ciascuna scuola dovrà organizzare la formazione/informazione specifica del personale, ma sono previsti anche momenti di formazione dedicati a genitori e

alunni per responsabilizzare ciascuno sulle regole di comportamento e di igiene da assumere.

Non potrà accedere alla scuola chi manifesta sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°C⁵. Le scuole verranno pulite costantemente in base alle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico.

In base al Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre si dovrà assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

Viene ritenuto necessario affrontare le problematiche sottese alla presenza di alunni c.d. “fragili”, cioè particolarmente esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il Pediatra/Medico di famiglia, fermo restando **l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata**, così come previsto dal Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre.

Le misure previste per la c.d. gestione dei focolai sono contenute nel Rapporto dell’Istituto Superiore Sanità COVID-19 n. 58/2020⁶ *“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”*.

Ogni scuola deve individuare un **Referente scolastico per COVID-19**, possibilmente uno per ciascun plesso, che svolga un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione della Asl di riferimento. È necessario identificare

⁵ Verbale CTS n. 82 del 28 maggio 2020

⁶ Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia

altresì un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del Referente.

In presenza di casi confermati COVID-19 a scuola, il Referente collabora con il Dipartimento di prevenzione nell'attività di tracciamento dei contatti fornendo: l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato, l'elenco degli insegnanti/educatori/esperti che hanno svolto attività all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato, elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi (per gli asintomatici considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi) e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi (o della diagnosi), elenco degli alunni/operatori scolastici con fragilità ed eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

Il percorso formativo dei Referenti Covid-19 sarà erogato tramite Formazione A Distanza (FAD) sulla piattaforma EDUISS dell'Istituto Superiore di Sanità e sarà fruibile in modalità asincrona nel periodo 28 agosto /31 dicembre 2020. Se il termine ultimo per la formazione dei referenti Covid è stata fissata per il 31.12.2020 ci potranno essere casi o di carenza di figure idonee e preparate a ricoprire l'incarico oppure nomine di persone che non avranno svolto il percorso di formazione.

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C (Non è chiaro come sia individuabile questo aumento e se la febbre verrà provata più volte al giorno) o un sintomo compatibile con COVID-19, il personale scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il Referente scolastico per COVID-19 che fa avvertire immediatamente i genitori/tutore legale. L'alunno deve essere dotato di una mascherina chirurgica (se maggiore di sei anni) e ospitato in una **stanza dedicata** (equiparabile ad una sorta di "cella di isolamento") dove si procederà alla rilevazione della temperatura

corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di **termometri che non prevedono il contatto.**

Se il test è positivo, il Dipartimento di prevenzione della Asl notifica il caso e la scuola avvia la ricerca dei contatti e le **azioni di sanificazione straordinaria** della struttura scolastica nella sua parte interessata.

Il paziente viene emarginato.

Per il **rientro in comunità** bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) dell'alunno. La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di **due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro.** Questo test è innegabilmente molto invasivo, poiché incide pesantemente sulle mucose dei bambini. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi, l'alunno verrà definito guarito, altrimenti proseguirà l'isolamento (con tutte le conseguenze del caso). Il Referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di prevenzione con le consuete attività di tracciamento dei contatti, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato, anche in assenza di sintomi. In sostanza si blocca una classe o una parte dell'Istituto, interrompendo il servizio pubblico dell'istruzione e solo per una parte di alunni creando delle inaccettabili disuguaglianze.

Il Dipartimento di prevenzione deciderà la strategia più adatta in merito ad eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

Se il tampone naso-oro faringeo risulta negativo, l'alunno, a giudizio del Pediatra o Medico curante, ripete il test a distanza di 2-3 gg. L'alunno deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e alla conferma negativa del secondo test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), l'alunno rimarrà a

casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico curante che redigerà una **attestazione** che il bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 presso il proprio domicilio, l'alunno deve restare a casa e i genitori devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute. I genitori informano anche il Pediatra o il Medico curante che, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione per l'esecuzione del test.

Nel caso in cui un lavoratore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico le prescrizioni prevedono che ci si assicuri che il lavoratore indossi la mascherina chirurgica (**chi si deve assicurare di questo?**), invitandolo (**chi lo deve invitare?**) ad allontanarsi dalla struttura, a rientrare al proprio domicilio e a contattare il proprio Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento di prevenzione della Asl che provvederà all'esecuzione del test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico curante redigerà un **documento volto ad attestare** che il lavoratore potrà rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 previsto. Si parla di "documento" senza che venga specificato che tipologia di atto sia e come debba essere redatta.

Nel caso in cui un lavoratore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio dovrà restare a casa, informare il Medico di Medicina Generale e comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, producendo il certificato medico. Il Medico, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al

Dipartimento di prevenzione che provvederà all'esecuzione del test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico **certificherà** che il lavoratore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 previsto.

Il Referente scolastico per il COVID-19 dovrà comunicare al Dipartimento di prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe o di insegnanti. Il Dipartimento di prevenzione effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

Qualora un alunno risultasse “contatto stretto” ma asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il Dipartimento di prevenzione valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. La scelta del Dipartimento sarà dunque discrezionale e non basata su criteri, dati e regole precise. Ciò è inaccettabile in quanto trattasi di un'ingerenza della sfera personale di un individuo sulla base di norme generiche e quel che è peggio senza la forza di legge che sarebbe necessaria a mettere in atto tali limitazioni. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

Su valutazione del Dipartimento di prevenzione (anche in questo caso discrezionale), l'alunno o il lavoratore convivente di una persona contagiata sarà posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe), non necessitano di quarantena (non è dato sapere sulla base di questo criterio il Ministro abbia deciso tale esclusione), a meno di successive valutazioni del Dipartimento di prevenzione (sempre discrezionale).

Qualora un alunno o un lavoratore risultasse in contatto con una persona a sua volta in stretto contatto con un positivo al Covid-19, non vi è alcuna precauzione da

prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal Dipartimento di prevenzione e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

Sarà necessario procedere ad una **sanificazione straordinaria della scuola**, se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva è stata nella struttura. Verranno chiuso le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione, aprendo porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.

Se un alunno e/o un lavoratore risulta positivo al COVID-19, il Dipartimento di prevenzione valuterà la possibilità di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e all'eventuale personale scolastico esposto che si configuri come contatto stretto. Altra scelta totalmente discrezionale che il Dipartimento ha facoltà di assumere.

La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal Dipartimento di prevenzione della Asl.

MOTIVI DEL RICORSO

IN

DIRITTO

IN VIA DEL TUTTO PRELIMINARE

Preliminarmente si segnala che i Decreti ministeriali del Ministero dell'Istruzione qui al vaglio non risultano aver seguito il corretto iter di adozione e approvazione.

Infatti a norma dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge n. 400/1988, i decreti ministeriali ed interministeriali, come quelli governativi, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato e sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nessuna delle tre fasi appena richiamata è stata portata a

compimento e pertanto gli atti qui al vaglio sono da ritenersi illegittimi, inefficaci, nulli ed annullabili.

*

I. VIOLAZIONE DI LEGGE, E, IN PARTICOLARE, DELLE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE E EUROPEO CHE TUTELANO IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

Tutti i provvedimenti impugnati sono stati emanati in violazione dell'art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dell'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue che tutelano il diritto all'istruzione.

L'art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ha per primo riconosciuto la gratuità e l'obbligatorietà dell'istruzione elementare, atteso che l'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

I provvedimenti impugnati vanno nel senso di limitare e in alcuni casi privare gli studenti dell'istruzione e conseguentemente ingenerano conseguenze psicologiche. Conseguenze che lo stesso Rapporto dell'*Osservatorio indipendente sulla salute e il benessere mentale* (Relazione tecnica n° 6) evidenzia come danni tangibili, attuali e gravi.

Nell'ottica di promuovere lo sviluppo della persona e la sua piena partecipazione alla vita politica e sociale, è stato poi l'art.13 del Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), a stabilire che: *"l'istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici, religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace."*

I provvedimenti impugnati, al contrario creano distanza, apatia e ostacolano fortemente l'apprendimento e l'inclusione sociale degli studenti.

L'art. 28 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, difatti, enuclea quali sono le azioni che tutti gli Stati firmatari della Convenzione si impegnano a compiere al fine di garantire il godimento di questo diritto, quali:

- “a) rendere l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;*
- b) incoraggiare l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e **adottare misure adeguate** come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;*
- c) garantire a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;*
- d) fare in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperti ed accessibili a ogni fanciullo;*
- e) **adottare misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica** e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola”.*

I provvedimenti di cui si contesta in questa sede la legittimità vanno nella direzione esattamente opposta, sono inadeguati allo scopo e ostacolano se non impediscono la regolare frequenza scolastica. Questo è tanto più grave se si considera che la quarantena forzata ha incrementato la dispersione scolastica, come rilevato dal CENSIS nel Rapporto "Italia sotto sforzo. Diario della transizione 2020. La scuola e i suoi esclusi.

L'art. 29, invece, precisa le finalità che l'educazione deve perseguire: **favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo**, nonché lo sviluppo delle sue facoltà e potenzialità, sviluppare nel fanciullo **il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**, sviluppare nel fanciullo il **rispetto dei suoi genitori**, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il **rispetto dei valori nazionali del**

paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua, preparare il fanciullo ad **assumere le responsabilità della vita in una società libera**, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona, sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

Gli atti del MIUR sono totalmente inadeguati a tale scopo in quanto impediscono che lo studente faccia suoi i valori di cui all'art. 29 della Convenzione.

Tale articolo riconosce **il diritto all'istruzione come diritto universale** e, in particolare, impone agli Stati firmatari di rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche. Nonostante la formula negativa (*"Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno"*), in concreto, **l'art. 2 attribuisce ad ognuno un diritto di accesso agli istituti scolastici esistenti in un dato momento negli Stati parti, diritto che non può essere pregiudicato da alcuna normativa nazionale.**

In questi giorni invece stiamo assistendo, in giro per gli Istituti scolastici di tutta Italia, a scene inconcepibili, di dirigenti scolastici e docenti che (nel rigoroso rispetto della normativa che qui si impugna) costringono alunni e rispettivi genitori fuori dai cancelli per ore o ancor peggio li allontanano, in alcuni casi anche con l'ausilio della forza pubblica.

Con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (o carta di Nizza) del 7 dicembre 2000, la tutela dei diritti fondamentali è entrata a far parte del diritto dell'Unione. L'art. 14, in particolare, garantisce universalmente **"A OGNI INDIVIDUO" il diritto all'istruzione e l'accesso alla formazione professionale continua attraverso la garanzia di un'istruzione obbligatoria.** La sua peculiarità, inoltre, è quella di prevedere anche la *"libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici"*, accanto al richiamo al *"diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche"*.

Tutti i provvedimenti impugnati violano queste prescrizioni di natura internazionale e sovranazionale. Oltreché limitare ingiustificatamente la fruizione del diritto inviolabile all'istruzione, impediscono agli studenti di usufruire di un insegnamento libero e senza limitazione, oltreché ad impedire agli insegnanti di esprimersi al meglio e senza vincoli nella trasmissione delle nozioni ai propri studenti.

Con i provvedimenti assunti dal Ministro dell'Istruzione sono stati completamente calpestati i pilastri e i diritti fondamentali su cui si incardina l'istruzione in tutto il mondo.

II. VIOLAZIONE DI LEGGE, E, IN PARTICOLARE, DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 9, 23, 31, 33, 34, 35, 38, 54 DELLA COSTITUZIONE

Art. 1 – Sovranità popolare

I provvedimenti impugnati violano l'art. 1 della Carta Costituzionale nella parte in cui assegna primaria importanza al lavoro, come mezzo per garantire l'uguaglianza dei cittadini e permetterne lo sviluppo personale.

Invece con questi provvedimenti il Ministero dell'istruzione ha costretto migliaia di lavoratori nel comparto scolastico a cambiare le proprie decisioni di vita, ingenerando in loro un senso di inadeguatezza e frustrazione. Senza parlare delle disuguaglianze di trattamento che si creeranno tra colleghi che svolgeranno il proprio lavoro in differenti regioni, con dati Covid diversificati tra loro e dove giocoforza le regole dettate per la scuola verranno applicate in modo differente.

Art. 2 – Diritti inviolabili

I provvedimenti impugnati violano anche l'art. 2 della Costituzione in quanto minano l'integrità dei diritti inviolabili di studenti, insegnanti, dirigenti scolastici e personale ATA in quanto esseri umani.

Fra i diritti della personalità più comuni si suole annoverare il diritto alla vita ed alla integrità fisica, il diritto all'integrità morale (ovvero le prerogative che connotano la personalità di una persona, come il decoro, l'onore, il prestigio e la reputazione), il diritto all'immagine, il diritto al nome.

Tutti questi diritti vengono calpestati da provvedimenti che costituiscono una forte ingerenza nella sfera personale dell'individuo che vede compressa la propria essenza stessa di essere umano.

Fra i diritti inviolabili ci sono anche quelli di crescita, socialità e di uno sviluppo sano e armonioso, con i quali le misure confliggono in modo irrimediabile. La socialità, il movimento, la cooperazione e il contatto fisico sono diritti naturali, appartenenti agli esseri umani in quanto specie.

*

Art. 3 - Uguaglianza

Questo articolo della Costituzione è da intendersi violato nella misura in cui i provvedimenti impugnati creano discriminazione di trattamento tra i presunti casi Covid e chi invece ha avuto la fortuna di non essere stato colpito dal virus.

si crea discriminazione anche fra allievi di diverse classi, scuole, città, regioni, perché, essendo suscettibili di applicazione più o meno rigida e discrezionali, le norme possono produrre situazioni molto differenziate. Inoltre, le scelte governative stanno spingendo molti genitori verso l'istruzione parentale, generando una fuga dalla scuola pubblica che discrimina chi può da chi non può permetterselo.

Occorre ricordare, soprattutto alle controparti chiamate in causa nel presente giudizio, che le leggi, anche quando riferite a gruppi determinati, non possono avere carattere personale o singolare, a meno che non esistano giustificate ragioni e che il principio di uguaglianza vieta discriminazioni irrazionali o irragionevoli, come quelle a cui si sta assistendo nelle scuole italiane a partire dal 14 settembre.

Gli atti assunti dal Ministero, per disciplinare la “scuola” nel suo complesso dopo l'emergenza Covid -19, sono completamente privi di ragionevolezza, in totale spregio delle limitazioni che questa norma costituzionale impone alla discrezionalità del legislatore, o comunque di chi emana atti aventi forza di legge. Quelle oggi al vaglio sono norme irragionevoli che devono essere oggetto di falcidia costituzione anche e soprattutto per irragionevolezza.

Lo Stato, rappresentato dal Ministero dell'Istruzione, ha dimostrato noncuranza rispetto al delicato onere di assicurare la parità dei diritti, volto ad impedire che si ingenerino situazioni di discriminazione di fatto.

*

Art. 4 – Diritto al lavoro (con rimando all'art. 35 Cost.)

Le decisioni del Ministero dell'Istruzioni violano l'art. 4 della Costituzione secondo il quale il lavoro rappresenta un valore centrale dell'ordinamento, oltre ad un fine ben preciso cui deve aspirare la legislazione, indirizzata verso la massima occupazione.

Per come pensato il lavoro non è ovviamente preso in considerazione come diritto soggettivo perfetto, bensì come indirizzo fondamentale per il legislatore, al fine di **promuovere le condizioni utili a renderlo effettivo**. Il lavoro si configura piuttosto come diritto civico, in quanto il cittadino ha diritto ad esigere dallo Stato la promozione delle condizioni che lo rendano effettivo.

I provvedimenti sulla scuola che qui si impugnano invece hanno costretto tantissimi lavoratori del comparto a rivedere le proprie scelte professionali e di vita, alcuni addirittura optando per la soluzione dell'aspettativa non retribuita, pur di non doversi interfacciare con la nuova realtà della scuola che si prospetta apocalittica.

Inoltre tali provvedimenti costringono insegnanti e dirigenti scolastici a scegliere di venir meno rispetto al loro impegno sociale di istruzione, educazione e formazione di nuove generazioni su cui certamente per la quasi totalità di loro fu fondata la scelta di svolgere questa professione. Nemmeno vengono prese in considerazione le

conseguenze dell'applicazione di queste misure altamente stressanti e frustranti sulla salute psicofisica dei docenti, che sono già da tempo la categoria di lavoratori più esposti al rischio di depressione, suicidio, *burnout* e malattie oncologiche. Questo aspetto viene approfondito nella Relazione medica n°11: "Il Covid-19 e la DAD aggravano le già pessime condizione di salute degli insegnanti".

*

Art. 9 – Tutela della cultura

Gli atti impugnati violano questa disposizione laddove proclama l'assoluta libertà della cultura, in tutte le forme in cui si esprime, e l'autonomia delle strutture che alla promozione della stessa o alla ricerca scientifica e tecnica si dedicano. L'intervento dei pubblici poteri non può intaccare – come avvenuto in questo caso – la libertà di chi fa cultura o ricerca, anche perché solo salvaguardando tale libertà è possibile indirizzare il progresso spirituale del Paese verso la promozione dell'uomo, così come richiesto dal principio personalistico che permea l'intera Costituzione. L'attività di ricerca, d'altra parte, è indispensabile per rinnovare i contenuti dell'insegnamento, favorire l'elevazione professionale dei lavoratori e assicurare una sempre più adeguata sicurezza sociale e sul lavoro. L'intervento promozionale della Repubblica deve sempre ricercare un equilibrio costituzionalmente compatibile con la libertà della cultura e della ricerca, **evitando che queste ultime siano soggette a direttive e imposizioni del potere politico o si sviluppino del tutto sganciate dal contesto della società e dei suoi problemi.**

Il distanziamento sociale impedisce qualunque scelta didattica autonoma del docente (lavoro di gruppo, attività di recupero, promozione dello sviluppo affettivo, emotivo e sociale per esempio), con esiti gravemente lesivi della libertà di insegnamento e dei diritti di crescita dei bambini, specie nella scuola primaria. Questo aspetto viene sviluppato nella Relazione pedagogico-didattica: "Misure per il rientro a scuola. Criticità relative ad aspetti didattico – educativi" (n° 3).

Art. 23 - Divieto di imposizioni di prestazioni personali

Le disposizioni oggetto della presente impugnazione prevedono delle imposizioni non ammesse dalla Carta Costituzionale.

L'articolo 23 stabilisce una specifica riserva di legge in merito all'imposizione di prestazioni personali o patrimoniali nei confronti del cittadino. Ciò al fine di evitare che ad egli possa essere arbitrariamente imposto un obbligo di fare o di dare qualcosa senza che l'entità ed il contenuto della prestazione sia desumibile dai criteri stabiliti dalla legge.

*

Art. 31 - Tutela della famiglia, maternità e infanzia

I provvedimenti in questione contravvengono anche all'art. 31 Cost., che riserva particolare tutela alla famiglia - quale società naturale che costituisce uno dei pilastri dell'ordinamento - ed alla maternità, infanzia e gioventù, considerate espressione dei soggetti più deboli del nucleo familiare.

La carta costituzionale, al fine di favorire il pieno sviluppo della persona umana, tende a garantire i principali diritti e rapporti etico-sociali, tra cui si annoverano i rapporti familiari.

Tali rapporti e le formazioni sociali di cui si compongono **rappresentano un fondamentale raccordo tra lo Stato ed il singolo cittadino, rappresentando un elemento imprescindibile della vita democratica del Paese**, che i provvedimenti del Ministro Azzolina hanno fortemente minato, attraverso regolamentazioni anomale.

In particolare il primo comma del dettato Costituzionale, impone allo Stato (in questo caso per il tramite del ministero) una tutela positiva nei confronti delle famiglie più bisognose e numerose. Tale tutela è venuta meno durante la quarantena forzata, con grave danno dei minori disabili, fragili o seguiti dai servizi socio-assistenziali. Il

rischio di nuove interruzioni della frequenza scolastica non può che aggravare un quadro già compromesso, specie per le famiglie più povere.

*

Art. 33 e 34 – Tutela istruzione e insegnamento

I provvedimenti qui impugnati costituiscono una forma di ingerenza ministeriale sulla metodologia didattica e vanno a ledere la libertà di insegnamento e l'assenza di obblighi formativi che in questo caso vengono calati dall'alto per il personale docente.

Si ravvisa un evidente attentato alla libertà, costituzionalmente garantita, dell'insegnamento e, sprezzante delle norme contrattuali frutto di accordi con le rappresentanze sindacali, impone nuovi fantomatici obblighi mansionari e di formazione sui docenti.

Nel malcelato tentativo di distogliere l'attenzione dall'inadeguatezza degli interventi palliativi (consistenti in mere raccomandazioni sullo svolgimento di lezioni all'aperto *“ove le condizioni climatiche lo consentano”* o sull'uso di banchi con o senza rotelle), per nulla idonei a smorzare le forti preoccupazioni di docenti, Ata, studenti e genitori sul recente rientro in classe in condizioni di sicurezza, il Ministro Azzolina ripropone a spada tratta il ricorso alla DaD anche in via ordinaria, con il conseguente “pseudo obbligo” in capo ai docenti di formazione con riferimento all'uso didattico degli strumenti tecnologici incautamente utilizzati come surrogato formativo durante il periodo di *lockdown*, con esiti, peraltro, disastrosi quanto all'emarginazione e all'esclusione, che ne è derivata, della quasi totalità dei discenti provenienti da contesti socio familiari disagiati.

Come recita l'art. 33 della nostra Costituzione repubblicana, *“L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento”*. E tale deve rimanere! Imporre una determinata metodologia didattica trascende il perimetro funzionale del Dicastero dell'Istruzione, ponendosi in aperta violazione del Testo Unico del '94 che conferisce, per contro, in

maniera esclusiva proprio al personale docente la valutazione riguardo all'opportunità di ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico, avuto riguardo alla tipologia della materia, alla peculiare composizione della popolazione studentesca, nonché alle sopravvenute contingenze e all'adozione del progetto didattico – pedagogico liberamente ritenuto più congeniale.

Inoltre, nessun obbligo di formazione che non sia contrattualmente definito può essere validamente posto in capo al personale docente nella cornice democratica che contraddistingue lo Stato italiano.

Il biasimevole percorso autocratico improvvidamente intrapreso dal responsabile del dicastero di viale Trastevere non va nella direzione della tutela del diritto costituzionalmente garantito all'istruzione né di quello alla salute. Al contrario, consegna la scuola alle logiche del mercato, ove operano imprese multinazionali interessate soltanto a speculare sugli elevati margini di guadagno dell'*affaire*, a sicuro detrimento della qualità della formazione.

Tutto ciò implica che ciascuno può esprimere le proprie idee secondo la propria scelta ed ispirazione, senza che lo Stato possa imporre indirizzi di manifestazione.

La libertà d'insegnamento significa possibilità per il docente di scegliere il mezzo con cui manifestare il proprio pensiero, le teorie che intende professare e, soprattutto, la metodologia di insegnamento.

Come si è già anticipato *ut supra*, a livello comunitario la libertà in esame è disciplinata dall'art. 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, secondo il quale *“Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata”*. La formulazione di questa norma è più corretta in quanto non sono *“l'arte e la scienza”* che devono essere proclamate, essendolo per definizione, bensì *“le arti e la ricerca scientifica”*, che sono suscettibili di essere strumentalizzate.

Lo Stato deve limitarsi ad indicare i parametri comuni di fruizione dello studio su tutto il territorio nonché i caratteri di programmi e gestione comuni al sistema

scolastico nazionale per specifici ordini e gradi, mentre i singoli istituti educativi organizzano la gestione locale del sistema scolastico, in particolare definendo il piano dell'offerta formativa. Ciò è possibile in quanto essi hanno autonomia organizzativa, finanziaria e didattica ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e del D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999.

Appare particolarmente significativo perché la prima parte di questo comma introduce la cosiddetta libertà della scuola, in base alla quale, al fine di realizzare un pluralismo educativo, l'insegnamento non è prerogativa dello Stato, cioè lo Stato non ne ha il monopolio, potendo i privati creare istituti educativi anche ideologicamente orientati (dal punto di vista educativo, religioso o culturale). È evidente che in questo caso si pone un potenziale conflitto con la libertà di insegnamento di cui al comma 1, cioè con la libertà dei docenti di scegliere il metodo di insegnamento e le teorie da professare. In tal caso la Corte Costituzionale ha stabilito che il docente è libero di accettare l'incarico ideologicamente orientato e di recedere quando non ritiene più di aderire a queste convinzioni, atteso che non può essergli imposto un pensiero che non condivide.

La norma inoltre ci dice che anche per le università ed accademie la Costituzione stabilisce che devono garantire pluralismo ideologico e di insegnamento e che, a tal fine, devono dotarsi di autonomia.

La ratio della legge intende definire che la formazione culturale dei singoli è essenziale quale garanzia di un ordinamento democratico: pertanto, l'ordinamento si pone come proprio scopo quello di garantire e favorire questa formazione. Come si può dedurre il principio fondamentale, che ispira tutta la disciplina costituzionale dell'istruzione è quello della libertà d'insegnamento.

La Costituzione mostra di considerare essenziale per la democrazia il pluralismo ideologico.

La libertà d'insegnamento si collega, pertanto, alla libertà di manifestare il proprio pensiero, alla libertà di professare qualunque tesi o teoria venga ritenuta degna di accettazione, alla libertà di svolgere il proprio insegnamento secondo il metodo che appaia più opportuno adottare.

*

Art. 38 - Mantenimento e assistenza sociale

Questa norma si richiama a tutela dei cd “lavoratori fragili” che dalla lettura dei vari provvedimenti che il Ministro ha emanato sembrano essere stati accantonati e non considerati.

In realtà l'art. 38 Cost. è espressione dello stato sociale e del principio di sicurezza sociale, che impongono di assicurare ai singoli il rispetto della dignità, anche se versano in una situazione di bisogno. E i provvedimenti del Ministero dell'Istruzione avrebbero dovuto imperniarsi anche sulla base di questa norma. Ma ciò non è avvenuto.

Forse il Ministero chiamato in causa si è dimenticato che l'autorità statale **deve salvaguardare la dignità umana nelle situazioni di bisogno**, garantendo a tutti i cittadini i mezzi minimi per vivere, tutelando la salute e **rimuovendo tutti quegli ostacoli economici e sociali che impediscono lo sviluppo della persona e la sua effettiva partecipazione alla vita pubblica.**

Invece con le misure adottate per la ripartenza della scuola sono stati posti ancor più limiti all'integrazione sociale dei lavoratori e dei soggetti più deboli.

Lo Stato si dovrebbe far carico, non di disseminare ostacoli (come sta facendo fin dall'inizio dell'Emergenza Covid – 19), ma di assistere socialmente l'individuo, ossia l'autorità statale deve salvaguardare la dignità umana nelle situazioni di bisogno, garantendo a tutti i cittadini i mezzi minimi per vivere, rimuovendo tutti quegli ostacoli economici e sociali che impediscono lo sviluppo della persona e la sua effettiva partecipazione alla vita pubblica.

Va da sé che anche l'andamento a singhiozzo della scuola costringerà molti genitori, spesso le donne, a interrompere il lavoro e a stare a casa mettendo queste ultime in condizione di ulteriore inferiorità e disagio. Esattamente al contrario di quanto invece lo Stato dovrebbe garantire ai sensi dell'art. 38 Cost.

*

Art. 54 - Doveri di fedeltà alla Repubblica

Con il proprio comportamento inoltre il Ministro dell'Istruzione è venuto meno a questo dovere introducendo nell'Ordinamento giuridico italiano norme che non rispettano i corollari dello stesso, né tantomeno i cittadini che nel loro complesso compongono lo Stato e la Repubblica.

Analizzando poi la norma sotto altro aspetto va ricordato che, per quanto concerne il cittadino, tale dovere non comporta obbedienza incondizionata ai governanti che, abusando del proprio ufficio, violano o sovvertono i principi fondamentali della Costituzione. Appare infatti implicito un *diritto di resistenza*, il quale deriva dagli stessi principi, riconducibile al dovere di difesa delle istituzioni. Ciò si traduce principalmente nel diritto di libera manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost. La vita democratica tollera anche il dissenso ideologico più radicale, purché non si declini in comportamenti materiali destinati a colpire le istituzioni democratiche.

Vieppiù, il secondo comma pone in una posizione differenziata coloro (come il Ministro dell'Istruzione) che svolgono funzioni pubbliche, i quali, oltre al generale dovere di fedeltà di cui al comma 1, devono osservare precisi obblighi nello svolgimento delle loro funzioni.

III. VIOLAZIONE DI LEGGE LEGGI ORDINARIE

- DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297, RECANTE “APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO”;

Le misure introdotte dal Ministero dell'Istruzione violano alcuni cardini della scuola contenuti nel D.lgs 297/1994 recante “Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.”

È violato l'articolo 1, in quanto non sono state rispettate le norme costituzionali relative al settore e per la precisione non viene concessa ai docenti la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.

È violato l'art. 2 che tutela in modo incondizionato la coscienza morale e civile degli alunni, che nella situazione che stiamo vivendo e per la quale si è giunti innanzi a questo Ecc.mo lettore è stata completamente stravolta.

*

- LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 RECANTE “DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI ED ENTI LOCALI, PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA” E, IN PARTICOLARE, L'ARTICOLO 21 RELATIVO ALL'AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE;

I Decreti ministeriali impugnati sono contrari anche all'art. 21 della Legge 29/1997 in quanto minano l'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi.

L'evidente incisività di questi provvedimenti pone un freno inaccettabile all'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della

lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali.

Non si deve dimenticare che l'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale.

*

- DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, RECANTE "NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE";

Il Ministero dell'Istruzione, costringendo dirigenti e insegnanti a svolgere compiti diversi da quelli propri del loro lavoro, ha violato anche l'art. 52 decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, secondo il quale il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a).

L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

Le casistiche in cui sono ammesse deroghe, sono dettagliate dal comma 2 del medesimo articolo e si riducono a due. In sostanza per obiettive esigenze di servizio il

prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

La casistica riconducibile a qualsivoglia emergenza non è contemplata e pertanto non è giustificabile che il Ministro imponga a dirigenti e docenti ruoli diversi giustificandoli con l'emergenza sanitaria.

In particolare il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 165/2001 ha il compito di assicurare la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.

Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il Dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al Dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

Tutti gli oneri di cui il Dirigente è stato gravato in virtù dei decreti ministeriali impugnati sono contrari a questa disposizione di legge.

Le disposizioni ministeriali qui al vaglio sono in contrasto anche con l'art. 55 septies del D. lgs 165/2001, il quale prevede che nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di

malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

*

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 MARZO 1999, N. 275 CONTENENTE “REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59”;

Altra violazione che si palesa nell'operato del Ministero dell'Istruzione è quella riguardante l'art. 1 del D.P.R. 275/1999, il quale prevede che le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

L'intervento posto in essere dal Ministero è dunque eccessivo rispetto a quelli che sono i limiti contenuti in questa disposizione.

Tale concetto è ulteriormente rafforzato anche dall'art. 4 del D.P.R. 275/1999, il quale prevede che le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli

alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

*

- LEGGE 10 MARZO 2000, N. 62, RECANTE “NORME PER LA PARITÀ SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE”;

Altra norma da intendersi violata dall’operato del Ministero è l’art. 1 della Legge 62/2000 ed in particolare laddove sancisce che *“Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap.”*

*

- LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53, RECANTE “DELEGA AL GOVERNO PER LA DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI SULL'ISTRUZIONE E DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE”;

I provvedimenti del Ministero dell'Istruzioni qui impugnati contrastano anche con l’art. 1 della Legge 53/2003 che tutela la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione.

Contrariamente a quanto posto in essere con gli atti qui contestati il Ministro dell’istruzione dovrebbe adoperarsi a sostegno:

- dello sviluppo dell’attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;
- della valorizzazione professionale del personale docente;

- delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
- del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
- della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
- degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto – dovere di istruzione e formazione;
- degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;

Le scelte assunte invece vanno nella direzione opposta e non sono per nulla rispettose dell'appena richiamata disposizione normativa.

Violato anche l'art. 2 della L. 53/2003 nella parte in cui prevede che il sistema educativo per il quale il Ministero dell'Istruzione dovrebbe spendersi per l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) promuovere l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicurare a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
- b) promuovere il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;
- c) assicurare a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, **secondo livelli essenziali** di prestazione definiti su base nazionale a norma dell' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400, e **garantire, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap** a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

I provvedimenti adottati dal Ministero dell'Istruzione invece non rispecchiano affatto questi dettami imposti dalla legge a tutela della formazione e dell'insegnamento, ma al contrario privano il fruitore del servizio anche dell'essenzialità dello stesso.

*

- DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 65, RECANTE "ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA E), DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107"

I provvedimenti impugnati violano anche l'art. 1 del D. Lgs 65/2017 nella parte in cui prevede che alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, **per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo,** vanno garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

Violato anche l'art. 4 della medesima disposizione nella parte in cui prevede che lo Stato debba promuovere e sostenere la qualificazione dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia mediante:

- il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l'**accessibilità** dei servizi educativi per l'infanzia;
- **l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini;**
- la formazione in servizio del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, **anche al fine di promuoverne il benessere psico-fisico;**
- l'introduzione di condizioni **che agevolino la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia.**

IV. ECCESSO DI POTERE

Questa difesa conosce le ragioni di coloro i quali ritengono che, condivisa la premessa sulla compressione dei citati diritti costituzionali, tuttavia, i DPCM (derivanti dai Decreti Legge) sarebbero legittimi in quanto dovrebbe ritenersi prevalente la previsione di cui all'art. 32 Costituzione che tutela il diritto alla salute. I sostenitori di tale tesi affermano, sostanzialmente, che sarebbe operante nel nostro ordinamento una sorta di gerarchia delle fonti costituzionali. Tale prospettazione non trova alcun fondamento nel diritto positivo interno. Nella presente controversia si richiamano, tra l'altro norme di diritto internazionale che, comunque, sono recepite nel nostro ordinamento.

Anche volendo postulare la prevalenza astratta dell'art. 32 Costituzione, quest'ultima è prospettabile laddove l'atto amministrativo sia connotato da ragionevolezza. Questo requisito, nella presente controversia, involve la necessità che sia valutata l'effettiva sussistenza dell'emergenza sanitaria in ambito scolastico astrattamente invocata come potenzialmente sussistente. Stante la materia di ordine medico-sanitario, si dovrà, necessariamente vagliare, pertanto, il fondamento scientifico dei provvedimenti impugnati. Le tesi di fondo di questa difesa sono:

- **che non sussista alcuna effettiva emergenza Covid 19 in ambiente scolastico**, intendendosi per emergenza l'unico concetto scientificamente sostenibile: vale a dire che un contagio da virus influenzale degeneri in decesso o in necessità di ricovero in terapia intensiva. Un contagio che evolva verso la guarigione è, infatti, palesemente irrilevante ai fini giustificativi di una emergenza, perché non contribuisce a determinarla. Come è noto ogni anno milioni di persone sono contagiate da coronavirus che il sistema immunitario provvede a neutralizzare. In termini statistici, la simil-influenza Covid-19 ha contagiato molte meno persone di quanto siano state contagiate da altri virus analoghi.

- che l'emergenza sanitaria in senso globale non sussisterebbe se il Governo convenuto in giudizio avesse posto in essere adeguati standard di contrasto medico-sanitario come era nella sua piena possibilità;

- che il Governo convenuto in giudizio abbia creato esso stesso, in forza di comportamenti attivi ed omissivi specifici, le premesse successivamente prese a pretesto per l'emanazione dei provvedimenti in ambito scolastico impugnati.

L'assenza di fondamento scientifico e, quindi, di ragionevolezza determinano quale conseguenza un eccesso di potere che rende i provvedimenti impugnati privi dei requisiti di necessità e proporzionalità. Di seguito si formulano analitiche considerazioni a conforto.

*

L'ECESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI: L'INSUSSISTENZA IN ATTO O POTENZIALE DEI PRESUPPOSTI SANITARI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

La compulsiva regolamentazione riassunta più sopra ha l'apparenza di un tentativo analitico di porre in essere misure utili per contrastare la possibile diffusione di una simil-influenza, Covid 19, postulata come gravissima quanto alla sua letalità in ambiente scolastico, e, comunque, capace di diffondersi in detto ambiente a livelli allarmanti.

Simili considerazioni devono essere sorrette, stante la indubbia lesione abnorme di diritti primari dei ricorrenti, da un retroterra scientifico solido e non contestabile.

La prima censura che va mossa ai provvedimenti impugnati è proprio quella di essere privi di tale essenziale requisito. La formulazione generica delle premesse medico sanitarie è, infatti, quella allarmistica previsionale, come tale del tutto inadeguata metodologicamente laddove **sussiste un referente oggettivo rappresentato dei dati sulla mortalità e sulla diffusione del Covid 19 relativi alla stagione influenzale 2019 -2020. Il travisamento dei fatti sussiste,**

pertanto, in primo luogo proprio laddove si pretende di fondare i provvedimenti eccezionali adottati su fattori probabilistici quando si è in presenza di dati certi.

Il governo compie un'operazione illegittima, ignorando che è possibile utilizzare una adeguata metodologia medico-statistica per comprendere se sussista o meno o il fondamento medico-sanitario, anche solo potenziale, delle motivazioni poste a fondamento della legislazione oggetto di critica. Il concetto di metodo scientifico, che è l'unico che certamente va adottato, presuppone, da Galileo in poi, l'analisi dei "fatti" quale presupposto per la valutazione dei medesimi e degli sviluppi ad essi correlati.

L'inescusabile gravissima non scientificità del ragionamento governativo deve ritenersi violare la necessaria ragionevolezza che è requisito essenziale di ogni provvedimento amministrativo.

Le ricadute sulla presente controversia dell'irragionevolezza del metodo previsionale utilizzato in presenza di dati certi consolidati, diviene decisivo all'esito dell'esame di questi ultimi.

A

Durante tutto il periodo di apertura delle scuole 2019-2020, sovrapponibile temporalmente a quello dell'insorgere e del manifestarsi, nella forma più aggressiva della simil-influenza Covid-19, sulla base dei dati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità, **non vi è stato alcun decesso in soggetti in età scolare.**

Giusto per essere assolutamente precisi, nel verbale n. 82/2020 del CTS risulterebbero 4 morti con gravi patologie e tre ricoveri in terapia intensiva. Però non vengono indicate le età e quindi il dato cade nel dubbio e non può certo essere preso in considerazione come relativo all'età scolare.



B

Non vi sono stati ricoveri nell'anno scolastico 2019-2020 in terapia intensiva di soggetti in età scolare né di soggetti del personale docente od ausiliario.

C

I c.d. contagi del virus Covid 19 sono stati in senso assoluto i più bassi per una simil-influenza da quando sono effettuati i rilievi sistematici da parte dell'ISS. Si tratta, come è fatto notorio, di poche centinaia di migliaia di persone a fronte dei milioni di contagiati in occasione delle simil-influenze degli anni precedenti.

Analogo andamento si è verificato per tutto il personale docente e ATA (qui si può osservare che in UK uno studio pubblicato a maggio sul BMJ rileva che non c'è prova di alcun insegnante contagiato da un alunno nei Paesi europei considerati). Si vedano Munro A.P.S., Faust S.N. (2020). Children are not COVID-19 super spreaders: time to go back to school. *Archives of Disease in Childhood*; 105:618-619 e la Relazione psicologica introduttiva: *L'impatto psicologico complessivo delle misure previste per il rientro a scuola* (n° 4) .

D

Il tasso di mortalità, rispetto ai contagiati, del virus Covid 19, è inferiore a quello delle precedenti influenze. Uno dei referenti scientifici più autorevoli al mondo è, certamente, il CDC (Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie statunitense) Esso ha sviluppato cinque scenari. Tra questi quello che rappresenta la miglior stima attuale è lo scenario 5 che è una sorta di media di tutti gli scenari esaminati.

Parametro	scenario 1	Scenario 2	Scenario 3	Scenario 4	Scenario 5: Migliore stima attuale
R_0 Fonte: stime preliminari COVID-19, ASPR e CDC	2	2	3	3	2.5
Rapporto di mortalità dei casi sintomatici, stratificato per età in anni Fonte: stime preliminari COVID-19, CDC	0-49: 0.0002	0-49: 0.0002	0-49: 0,001	0-49: 0,001	0-49: 0.0005
	50-64: 0,001	50-64: 0,001	50-64: 0,006	50-64: 0,006	50-64: 0,002
	65+: 0,006	65+: 0,006	65+: 0,032	65+: 0,032	65+: 0,013
	Complessivamente: 0,002	Complessivamente: 0,002	Complessivamente: 0,010	Complessivamente: 0,010	Complessivamente: 0,004

Nello scenario 5 è possibile vedere il rapporto di fatalità dei casi sintomatici divisi per fascia d'età.

Otteniamo un valore complessivo (il numero dei morti diviso il numero dei sintomatici) di 0,004. Quindi, moltiplicando per cento, una percentuale dello 0,4%, decisamente diversa dalle stime degli asseriti "esperti" governativi italiani.

Da questo dato sono esclusi gli asintomatici che, per il CDC, si possono attestare al 35%. Se li andiamo ad inserire nel conteggio, il tasso di fatalità complessiva (IFR) si riduce fino allo 0,26%. I dati ottenuti sono coerenti con altre valutazioni, come ha affermato anche il dottor Scott Atlas, uno dei ricercatori della Stanford University, che ha effettuato uno studio simile. «Ormai, numerosi studi in Europa, Giappone e Stati

Uniti suggeriscono che il tasso di fatalità complessivo è molto inferiore alle stime iniziali, forse inferiore allo 0,1-0,4%, vale a dire **da dieci a quaranta volte inferiore alle stime che hanno motivato un isolamento estremo**».

Il City Medical Center Hospital di Kobe, città di 1,5 milioni di abitanti a ovest di Osaka, in Giappone conferma i dati del CDC statunitense. Tra l'altro si tratta di città metà di un forte flusso di turismo internazionale. Secondo i ricercatori di questo prestigiosissimo centro di ricerche tra le eccellenze mondiali "la mortalità del Covid-19 è inferiore a quella dell'influenza stagionale".

Essa si attesta allo 0,01% (un decesso ogni 10.000 abitanti), circostanza che fa retrocedere il Covid 19 sotto la soglia di pericolosità di una normale influenza.

Specularmente nessuno studio attesta che la mortalità del Covid-19 sia superiore a quella di una qualsivoglia precedente sindrome influenzale.

Esistono evidenze scientifiche, non contestate, che la percentuale di mortalità media del Covid-19, in rapporto al numero di contagiati, sia stata irrilevante: **addirittura la simil-influenza del 2019-2020 presenta un indice di mortalità inferiore rispetto a quelli delle influenze degli anni precedenti.**

Sussiste, pertanto la prova scientifica dell'inutilità, *ictu oculi*, di tutte le misure adottate.

A fronte di questa evidenza, già assorbente il gravissimo travisamento dei fatti attuato dal governo perviene a prospettare una nuova frontiera quella della asserita gravità, *tout court*, dei c.d. contagiati. Si tratta proprio dell'esercizio di quel procedimento ipotetico non scientifico, perché contrario all'analisi empirica, in forza del quale si identificano i contagiati come potenziali malati prima e diffusori di malattia, poi.

L'esperienza dell'anno scolastico 2019-2020 ha dimostrato che nessun contagiato da influenza Covid-19 in età scolare è evoluto verso il decesso, ma nemmeno verso un ricovero in terapia intensiva. Nessun contagiato in età scolare ha, ulteriormente, contagiato altri soggetti sino a determinare il loro decesso od il loro ricovero in terapia intensiva. Analoghe considerazioni si devono svolgere per il personale docente ed ausiliario: nessuno di tali soggetti è deceduto né è stato ricoverato in un reparto di terapia intensiva.

Il Covid-19, per tutti i soggetti che frequentano l'ambito scolastico, è stata una influenza assorbita con i normali anticorpi come avvenuto negli anni precedenti o meglio un'influenza di gravità variabile, per lo più lieve nella fascia di età 0-18, guarita senza cure particolari nella quasi totalità dei casi. Questo è il dato scientifico inoppugnabile che emerge dall'utilizzo del metodo empirico e che priva di qualsivoglia credibile ragionevolezza la pletora di misure contestate. Esse sono solo inutilmente dannose per alunni ed insegnanti, e devono qualificarsi per essere una mera articolatissima, ma fantasiosa finzione finalizzata solo a trasmettere la falsa rappresentazione di pseudo-efficienza burocratica del tutto avulsa dalla realtà scientifica effettiva.

Il tema giuridico centrale è quello che il contagio da Covid 19 non ha prodotto alcuna conseguenza clinica grave a carico di alcun soggetto frequentante l'ambito scolastico. Esso non può, pertanto, essere preso a pretesto per l'emanazione di provvedimenti che ne presuppongono l'oggettiva gravità.

Va aggiunta un'ulteriore considerazione di carattere scientifico.

Il Covid-19 è risultato palesemente insignificante nella popolazione scolastica già nello scorso anno scolastico, anche quando avrebbe potuto diffondersi senza alcuna barriera.

A maggior ragione, altrettanto insignificante deve ritenersi anche nel corrente anno scolastico, dal momento che l'epidemia si è indebolita fino a sparire pressoché completamente.

Risibile dal punto di vista scientifico è, altresì, l'allarmismo creato artificiosamente attraverso la propagazione dei dati sui nuovi contagiati in estate ed a settembre in particolare (in realtà vengono chiamati "contagiati" soggetti sani positivi al tampone, che in primavera era fatto solo ai sintomatici: una mistificazione linguistica, perché non sono "contagiati"). Anzitutto essi si sarebbero manifestati, comunque, al di fuori dell'ambito scolastico per cui si tratterebbe di una evoluzione irrilevante ai fini di causa. **Tuttavia tale allarmismo deriva, con evidenza, dalla non conoscenza medica della circostanza che sia impossibile pervenire, per qualsivoglia sindromi parainfluenzali, all'effetto contagiati zero. Solo soggetti che non conoscono la materia a livelli inaccettabili possono postulare una simile ipotesi.**

Tuttavia, c'è un aspetto ancora più grave. I contagiati di COVID-19 nei mesi estivi compreso settembre, sono in numero inferiore rispetto i contagiati di altre precedenti simile influenze nell'analogo periodo temporale.

Si intende, pertanto, ancora una volta porre in essere da parte dei convenuti, un inaccettabile travisamento dei fatti. L'esperienza sanitaria maturata nella scorsa stagione impone di ritenere che la presunta seconda ondata anche se verrà, non potrà essere peggio della prima **e se questa non ha determinato alcun impatto negativo in ambito scolastico, certamente, non lo determinerà nemmeno la presunta ipotetica seconda.**

È palesemente assurdo, dal punto di vista scientifico, che i sedicenti esperti del governo italiano, che non hanno previsto la prima ondata, che hanno chiesto aiuto di medici venezuelani, cubani, albanesi, che hanno determinato il tristissimo primato italiano della maggiore percentuale di mortalità al mondo

per contagiati nelle province lombarde, si possano ritenere soggetti scientificamente autorevoli quando prospettano fantasiose future stragi di innocenti. Le avevano già annunciate come sicure gli scorsi mesi nel Meridione con gli esiti poi del tutto contrari, come è noto.

Più precisamente, le scuole sono rimaste chiuse a maggio, a differenza di quanto avvenuto in tutti gli altri Paesi europei, sulla base della previsione infausta, fatta dal CTS, di 151mila ricoverati in terapia intensiva a giugno http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=84660 [qui c'è il [report del CTS](#)].

Occorre trattare un ulteriore segmento di peculiare rilevanza. La Controparte accredita la tesi che il *lockdown* sarebbe stato determinante ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2 e della sua letalità. Si tratta dell'ennesima menzogna smentita, in senso assoluto, dai dati dei Paesi che non hanno adottato il *lockdown* (Svezia, Giappone, Corea), ove il numero dei morti è risultato inferiore rispetto a quello dell'Italia, e dai dati dei Paesi che hanno adottato un *lockdown* minimo (Germania, Austria, ecc...), che hanno avuto una mortalità nella media degli anni scorsi.

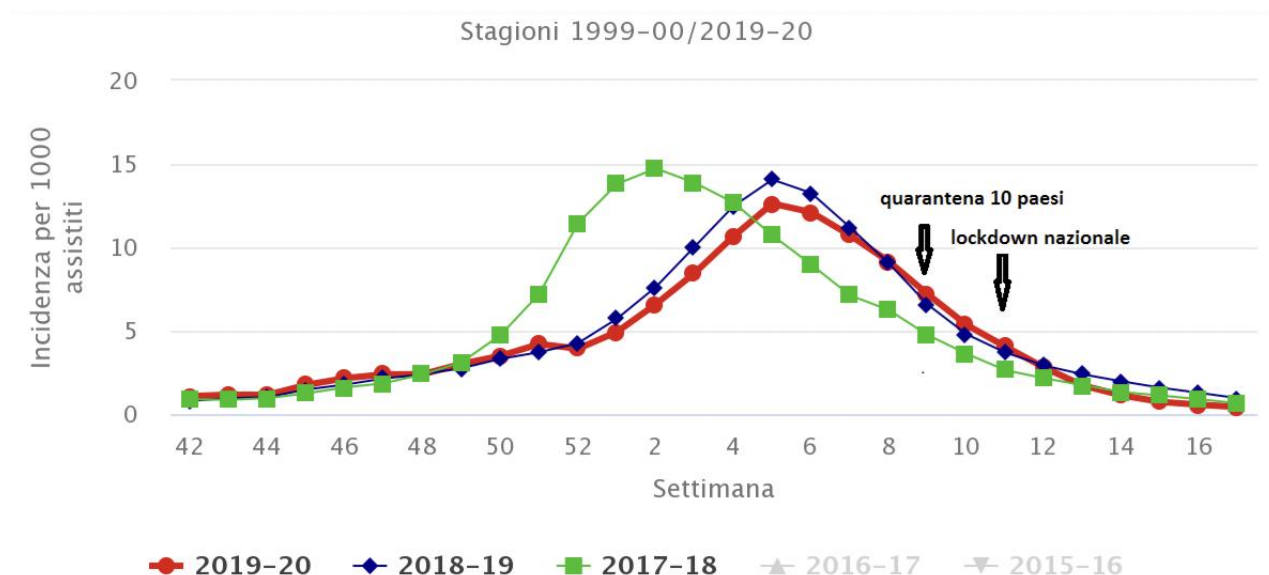
Svezia e Finlandia hanno avuto entrambe lo 0,05% di casi accertati di Covid-19 nella fascia di età 0-19 e nessun morto, con la differenza che la prima non ha adottato il *lockdown*, mentre la seconda sì. Gli scolari della Svezia però stavano molto meglio quanto a salute psicologica e istruzione.

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/c1b78bffbde4a7899eb0d8ffdb57b09/covid-19-school-aged-children.pdf>.

Agli stretti fini di causa si evidenzia, che il *lockdown* del marzo-giugno 2020 è stata misura che non ha avuto alcuna ricaduta positiva sulla popolazione scolastica, sia perché è stato attuato quando la diffusione del Covid-19 era in fase di deciso calo in

diretta correlazione con il normale scemare stagionale sia perché il virus Covid-19 si è dimostrato del tutto innocuo nella popolazione in età scolare, come già dimostrato. Si riproduce il grafico elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità, dal quale emerge che **il picco di diffusione del Covid 19 si è verificato a fine gennaio-prime settimane di febbraio.** Le scuole sono state chiuse a marzo. Se la simil-influenza Covid-19 avesse rivestito una qualsivoglia gravità per la popolazione scolastica, essa sarebbe stata interessata sia a mortalità che a ricoveri in terapia intensiva, **perché il lockdown è stato dichiarato settimane dopo rispetto alla fase di picco e, quindi, avrebbe tutto il tempo possibile di dispiegare i suoi eventuali effetti devastanti.**

Se questi fatti non si sono verificati non si deve al lockdown, ma all'evidenza scientifica della non rilevanza sulla popolazione sana, ma anche di quella malata non irreversibilmente, del virus Covid 19.



I dati scientifici disponibili per l'anno scolastico precedente privano, pertanto, tutti i contenuti dei provvedimenti impugnati di una qualsivoglia ragionevolezza essendo

inadeguati e assolutamente inutili, anche solo potenzialmente a realizzare gli asseriti obiettivi.

Segue: LA VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DELLA CEDU - DEGLI ART. 1-3 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA - L' ASSENZA DEI REQUISITI DI NECESSITÀ E DI PROPORZIONALITÀ DELLE MISURE ADOTTATE NEI PROVVEDIMENTI REGOLAMENTARI IMPUGNATI

Il rispetto dei criteri di necessità e proporzionalità, in tutti i provvedimenti che ledano diritti naturali essenziali, è principio giuridico che permea il diritto internazionale, ma ormai costituisce riferimento ineludibile anche per quello interno. Imporre per legge a minori ed adolescenti una copertura alla bocca ed al naso (da parte dello stesso legislatore che vieta di applicare una simile barriera ai cani...), favorire il distanziamento in soggetti portati spontaneamente alla socialità, instillare nella loro psiche la convinzione che i coetanei siano presenze pericolose da cui guardarsi, impedire la libertà d'insegnamento, depotenziare la didattica scolastica, costituiscono terribili responsabilità che il legislatore si assume, in violazione non solo di norme costituzionali, ma, altresì, dell'**art. 8** della CONVENZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO e degli **art. 1-3 della** CARTA DEI DIRITTI - FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA. I provvedimenti impugnati pervengono infatti, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad incidere negativamente sulla dignità umana sulle libertà di espressione e di informazione, su quella del diritto all'istruzione, su quella della libertà professionale e sul diritto al lavoro. Sul legislatore grava l'onere di fornire prova rigorosa del rispetto che la violazione dei citati diritti sia stata effettivamente necessaria e che le misure adottate siano proporzionali. Tali prove non sono state, per ora, fornite da controparte stante il contenuto dei provvedimenti impugnati. Essi si limitano alla formulazione di un *incipit* generico di asserito contrasto al Covid 19, che si risolve in una mera dichiarazione di stile sprovvista di qualsivoglia contenuto medico-scientifico su cui poter creare un minimo adeguato contraddittorio. Senza in

alcun modo voler invertire l'onere della prova, l'evidenza della inutilità ed addirittura la dannosità ai fini preventivi falsamente dichiarati di contrasto di una problematica sanitaria inesistente nell'ambito scolastico, di tutte le misure varate, è stata analiticamente dimostrata più sopra. In aggiunta, pertanto, alla violazione di eccesso di potere per travisamento dei fatti e, quindi, di violazione di norme di diritto interno, si eccepisce espressamente che i provvedimenti impugnati siano palesemente sprovvisti dei requisiti di necessità e proporzionalità in relazione ai diritti che essi comprimono. Il governo è pervenuto, pertanto, a violare, con i provvedimenti impugnati, anche le norme di diritto internazionale qui richiamate che devono ritenersi direttamente operanti nel diritto interno a seguito del noto richiamo costituzionale.

*

L'ECESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI: LA CREAZIONE DA PARTE DEI CONVENUTI DEI PRESUPPOSTI SANITARI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

Più sopra si sono prospettate le prove a seguito delle quali si ritiene che le "misure" contenute nei provvedimenti impugnati siano inutili, ed anzi, dannose, e siano sprovviste dei requisiti di necessità e proporzionalità in ambito scolastico.

In questa parte dell'atto si intendono fornire prove volte a sostenere che, anche qualora il contenuto dei provvedimenti censurati fosse ipoteticamente necessario per la salute della popolazione scolastica, **tale necessità sarebbe stata conseguenza esclusivamente proprio dei comportamenti negligenti assunti da controparte o con colpa inescusabile o/e con dolo.** Si intende sostenere espressamente che le autorità politico-sanitarie nazionali abbiano esse stesse creato le condizioni di una asserita emergenza e, quindi, dell'asserita necessità delle misure contestate, e che anzi continuino esse stesse a creare le condizioni del suo protrarsi per tutto l'anno scolastico. Una volta rimosse le cause non vi

sarebbe necessità nemmeno di prospettare il contenuto dei provvedimenti contestati.

1. La carenza dei posti di terapia intensiva e il mancato tempistico incremento dei medesimi

L'emergenza sanitaria nella sua forma più aggressiva, tale da determinare il *lockdown* lo scorso anno scolastico e giustificare le c.d. misure di prevenzione per la scuola quest'anno, è stata prospettata dal governo italiano in forza di una unica asserita ragione sostanziale: il presunto collasso inevitabile del sistema sanitario nazionale a seguito della carenza dei posti di terapia intensiva, se rapportata alla potenziale diffusione statistica della malattia.

È fatto notorio che i posti di terapia intensiva nel nostro Paese, nel gennaio 2020, fossero circa 4.000: un numero palesemente insufficiente, dal punto di vista indiscutibilmente oggettivo, in senso assoluto per una popolazione di oltre 60.000.000 di abitanti, e del tutto insufficiente con riferimento alle prospettive di diffusione del Covid-19 già studiate in relazione a quanto accaduto nella città di Wuhan in Cina nel gennaio 2020.

È di chiara evidenza che, come del resto era accaduto negli anni precedenti, a fronte di questa abnorme carenza, si sarebbe potuta verificare una situazione di sovraffollamento nel periodo stagionale di manifestazione acuta di simil-influenza. Se si concentrano molti ricoveri in terapia intensiva in reparti con pochi posti, è altamente probabile un incremento della mortalità sia per insufficienza di cure adeguate sia per maggiore esposizione all'agente infettivo. Nella stagione influenzale 2019-2020 è accaduto esattamente questo fenomeno, seppur con la variabile - se possibile ancora più grave- della responsabilità governativa, come verrà provato: **il sistema sanitario nazionale ha limitato, oltre ogni limite di ragionevolezza, la capienza delle postazioni di primo intervento, pur nella piena consapevolezza**

della loro necessità in numero ben superiore alla disponibilità garantita. Occorre precisare che non si contestano a questo governo colpe per i tagli attuati sconsideratamente dai precedenti governi, ma di non aver **predisposto tempestivamente, come sarebbe stato tenuto a fare, ponendo in essere una diligenza di livello minimo, l'apertura, già a gennaio-febbraio 2020, di postazioni di terapia intensiva nelle zone più colpite dal Covid-19.**

Non incrementare i posti letto dopo che, a fine gennaio 2020, si era effettuata la dichiarazione ufficiale di emergenza sanitaria sulla Gazzetta Ufficiale, in adesione a quella rilasciata dall'OMS, e quindi quando era già nota la potenziale necessità di tale incremento, non è scelta "neutra", ma ha espresso una volontà dolosa di danneggiare la comunità che si amministrava.

Nessuna controindicazione impediva di implementare immediatamente i posti di terapia intensiva. I costi sarebbero stati minimi e la tempistica rapidissima. Si è privilegiata la costruzione di strutture faraoniche, inutili, tardivamente aperte, mai utilizzate.

La necessità di potenziare la disponibilità ospedaliera di posti in terapia intensiva è stata percepita e gestita da molti Paesi. **Sarebbe stata sufficiente questa misura adottata a gennaio 2020, tra l'altro in pochissime Province, per evitare le morti in eccesso, gestire l'emergenza ed evitare la diffusione del panico, artatamente scatenato ai fini di giustificare misure di violazione di diritti fondamentali.**

Nei Paesi in cui tale potenziamento dei posti di terapia intensiva è stato messo in atto, non vi è stata mortalità superiore rispetto agli anni precedenti.

La Germania ha implementato i posti di terapia intensiva prima e durante la fase di picco, da 25.000 a 49.000. Così hanno anche fatto altri Paesi europei. Con tale misura, essi hanno evitato che il Covid-19 realizzasse vittime in eccedenza rispetto a quello delle influenze degli anni scorsi, ed altresì che si creasse una situazione di panico quale quella che si è realizzata in Italia.

Il virus si è manifestato con la medesima connotazione in tutti i Paesi del mondo. In Germania, addirittura i contagi sono stati superiori a quelli verificatisi in Italia, tuttavia si sono creati due binari di ricaduta della pandemia. **Non è stata la gravità intrinseca del virus Covid-19, sostanzialmente inferiore rispetto a quella dei coronavirus precedenti, a determinare le diverse conseguenze, ma esclusivamente la più o meno valida capacità e diligenza gestionale nel contrastare l'epidemia messa in atto dalle strutture sanitarie dei vari Paesi.** Dove i sistemi sanitari sono stati carenti gli esiti sono stati paragonabili a quelli italiani.

Si contesta, ulteriormente ed autonomamente, quale profilo di inescusabile negligenza, che il governo italiano abbia prolungato tale comportamento di assenza di implementazione dei posti di terapia intensiva, ben oltre la durata della fase di picco, verificatasi tra la 4^a e la 6^a settimana del 2020.

Si sono venute a determinare, in diretta conseguenza dell'omissione di implementazione di posti di terapia intensiva, situazioni di gravità inaudita:

- taluni medici anestesisti hanno sostenuto di avere dovuto selezionare le persone da trattare in pronto intervento e che altre siano quindi decedute in forza propria di questa carenza gestionale;
- svariati pazienti sono stati trasportati per la gestione della fase acuta in Germania;
- medici di Paesi in stato oggettivo di arretratezza economica (Venezuela, Albania, Cuba ecc..) hanno dato il loro supporto al sistema sanitario nazionale su richiesta di quest'ultimo: circostanza non verificatasi in alcun altro Paese al mondo.

Queste circostanze hanno contribuito a determinare l'allarmismo totalizzante, amplificato compulsivamente dai media, che ha costituito il pretesto giustificativo dell'assoluto *lockdown* iniziato a marzo 2020 e cessato a giugno 2020 e **che forma il manipolatorio background dei provvedimenti impugnati (si veda la Relazione**

“Stima della probabilità di manipolazione dell’informazione relativa al Covid-19”).

Se la situazione di carenza oggettiva ed abnorme di postazioni di terapia intensiva fosse stata affrontata tempestivamente con la dovuta e perfettamente possibile capacità di contrasto concreto, vi sarebbe stata la possibilità di prepararsi alle conseguenze del Covid 19 anche quando esso avesse raggiunto il suo picco e di gestirlo senza traumi, come avvenuto in pressoché tutti gli altri Paesi europei.

In particolare, visti gli andamenti numerici dei ricoverati in terapia intensiva, sarebbero stati sufficienti poche centinaia posti di terapia intensiva in più nelle due settimane di picco di ricoveri nei pochi ospedali sovraffollati, per evitare decessi e situazioni di pericolo anche solo ipotetiche.

Il raffronto tra i dati di mortalità assoluta verificatasi in Italia e quelli di numerosi altri Paesi attesta che il Covid 19 non ha avuto alcuna virulenza anomala rispetto alle sindromi influenzali degli anni precedenti in gran parte dei Paesi europei, e che la differenza tra mortalità e situazione di pericolo effettivo tra i citati Paesi e l’Italia è stata causata esclusivamente dall’inescusabile *mala gestio* delle risorse disponibili da parte dei responsabili sanitari del nostro Paese: Ministero della Salute ed annessi, dal medesimo dipendenti e/o nominati direttamente od indirettamente, quali l’ISS, la Protezione civile, il Comitato Tecnico Scientifico. A fronte del manifestarsi del virus, il motivo essenziale della anomala mortalità verificatasi in Italia è da ricondursi esclusivamente alle carenze gestionali sopra esposte.

Le asserite misure di contenimento alla diffusione del virus in ambito scolastico sono, pertanto, del tutto irrilevanti ai fini degli obiettivi che si prefigge la normativa.

2- *Mala gestio nella distribuzione dei pazienti nei posti di terapia intensiva: disponibilità dei medesimi in ospedali italiani.*

Il comportamento negligente delle autorità sanitarie italiane si è spinto, addirittura, ben oltre i confini, già inaccettabili, sopra delineati.

I posti di terapia intensiva, sarebbero stati, forse, comunque, sufficienti a gestire la fase più acuta di sovraffollamento verificatosi in talune strutture ospedaliere della Lombardia, se solo vi fosse stata una migliore distribuzione dei pazienti sia meno gravi che gravi nei posti letto disponibili negli ospedali siti in prossimità di quelli più affollati.

Si sarebbe potuto, in sostanza, evitare il sovraffollamento dei pochissimi ospedali lombardi che hanno avuto questa problematica, nel breve periodo in cui essa si è verificata, solo attuando una miglior distribuzione delle risorse disponibili.

Questa minima, basilare misura di diligenza organizzativa, avrebbe evitato anche ogni possibile esito di effettiva insostenibilità assistenziale e avrebbero inoltre evitato i decessi in eccedenza che si sono verificati. La confermata capacità di assorbimento dei possibili ricoverati nelle strutture esistenti sul territorio nazionale, avrebbe, infine, prevenuto quell'allarmismo mediatico martellante che ha artificialmente giustificato il confinamento coatto dei cittadini.

I ricoveri in terapia intensiva sono stati, infatti, estremamente ridotti numericamente e si sono disseminati in un lasso di tempo di mesi senza mai determinare un reale sovraffollamento delle strutture sanitarie disponibili a livello nazionale.

Nello stesso periodo temporale in cui l'Istituto Superiore di Sanità e la Protezione Civile affermavano che sussistesse la necessità dell'aiuto del sistema sanitario tedesco, ed all'uopo inviavano pazienti con aerei nella città di Lipsia ed in altre città, così comunicando l'impossibilità del nostro sistema sanitario a far fronte all'evoluzione della sindrome influenzale Covid-19, **risultavano disponibili posti letto e posti di terapia intensiva in numero sufficiente in Ospedali primari**

dell'Emilia Romagna, della Toscana, del Veneto e di numerose altre Regioni e di pressoché tutti gli ospedali lombardi, fra i quali quello di Lecco.

La carenza di organizzazione è stata inescusabilmente colposa, se non dolosa, perché evitare di utilizzare posti letto disponibili vicini ai luoghi di emergenza e spedire pazienti a mille km di distanza lontani dai propri cari, pesando sui conti dei contribuenti, non è scelta da ritenersi discrezionalmente giustificabile per motivi di servizio.

L'intento che si voleva raggiungere era solo quello di rappresentare un quadro di drammaticità del tutto inesistente nel concreto e, quindi, una falsa rappresentazione dei fatti falso attuando, anche sotto questo profilo, una attività connotata da eccesso di potere.

Anche sotto questo profilo si contesta al governo di avere esso stesso creato, o meglio "allestito" una situazione emergenziale del tutto inesistente e che il contenuto dei provvedimenti impugnati sia, pertanto, del tutto irrilevante.

3 - L'assenza di intervento nelle situazioni di effettiva criticità

L'incremento di decessi legato al Covid-19, è stato, in gran parte, circoscritto alle persone anziane residenti nelle RSA: luoghi ove è mancata ogni contrasto effettivo, malgrado sin dal suo sorgere fosse abbastanza chiaro il dato che si trattasse di una simil-influenza che manifestava la sua aggressività quasi esclusivamente su persone molto anziane.

L'ISS ha precisato che i decessi nelle RSA sono stati il oltre il 20% di quelli complessivi.

La scellerata approssimazione gestionale è pervenuta fino al limite abnorme di omettere di intervenire efficacemente nelle situazioni effettivamente critiche e percepibili facilmente ed immediatamente come tali, così provocando quella strage

che è, ormai, fatto notorio, sia stato il fondamento statistico del superamento medio dei decessi verificatosi la scorsa stagione influenzale.

Specularmente si varano ora, in ambito scolastico, misure lesive della dignità delle persone e della qualità della didattica, del tutto inutili, inerenti una “popolazione” toccata solo marginalmente dalla malattia e pressoché immune da qualsiasi conseguenza grave.

Si è ulteriormente verificata la circostanza che moltissime persone sane abbiano contratto il virus e si siano ammalate proprio negli ospedali. L'ISS ritiene che siano decedute per Covid-19, a causa della presenza del virus nelle strutture sanitarie non adeguatamente sanificate, il 18 % di quelle complessivamente decedute.

Se avessero avuto luogo gli interventi immediatamente necessari e percepibili come tali anche da profani, anche solo nelle RSA e negli ospedali, la mortalità del Covid-19 sarebbe stata molto probabilmente inferiore a quella delle simil-influenze degli anni precedenti, anche nelle poche province in cui è stata superiore.

4 - La carenza di efficaci interventi nelle limitate aree geografiche di effettiva criticità

Analoghe considerazioni si devono svolgere quanto alla problematica geografica dell'eccesso di mortalità. Essa è stata limitata, lo scorso anno a pochissime province italiane e solo ad esse, mentre non sussisteva alcuna possibile crisi potenziale in alcuna altra area d'Italia.

5 - Gli errori del comitato scientifico e dell'ISS nella diagnosi e nelle terapie attuate.

Gli esperti del governo hanno ritenuto per settimane che il Coronavirus determinasse quale esito letale una forma di polmonite interstiziale. Le linee guide dettate dagli organismi decisionali sanitari italiani hanno rilasciato conseguentemente il

protocollo terapeutico della cosiddetta “intubazione” dei pazienti e dell'utilizzo della ventilazione forzata.

Nell'elaborato del 1 marzo 2020, si è sostenuta da parte del comitato scientifico proprio questa direttiva.

Numerosi studi che percorrevano strade alternative, ed in particolare quello che si è rivelato essere il percorso corretto, fondato sulla tesi scientifica che si trattasse di una malattia trombotica, da curare con antiinfiammatori, sono stati ignorati. Si tratta di una diagnosi formulata per primo proprio da un medico italiano, il dott. Ascierto, che lavora negli USA, divulgata ampiamente alla comunità scientifica internazionale già nel marzo 2020, e quindi nella piena conoscenza dei cosiddetti esperti del governo italiano. In Italia ha avuto ampio risalto a seguito della riproposizione effettuata dalla dott.ssa Gismondo, dell'Istituto Sacco di Milano.

La dannosità della ventilazione si è rivelata al seguito della circostanza che essa è stata la causa della gran parte dei decessi attribuiti al Coronavirus. Se i pazienti fossero stati trattati adeguatamente, i numeri dei decessi imputati al Covid-19 in Italia sarebbero stati di molto inferiori.

I riscontri in ordine alla drammatica erroneità delle linee guida terapeutiche fatte proprie dal Governo italiano sono ormai documentati.

La abnorme negligenza risulta ancora più inescusabile in quanto sin dai primi di marzo era già nota la dannosità delle intubazioni, mentre era già stato richiesto al governo italiano, il 18 marzo 2020, esattamente al Ministero della Salute, direzione della Prevenzione, la approvazione di un protocollo terapeutico utilizzabile su vasta scala avente quale fondamento la terapia del plasma iperimmune, che aveva dimostrato la sua efficacia in numerosi ospedali.

La mortalità in eccesso, e conseguentemente l'allarmismo, sono stati determinati, pertanto, anche dagli errori diagnostici e terapeutici, che devono essere ascritti all'ISS ed al Comitato Tecnico Scientifico.

Quest'ultimo ha effettuato scelte medico-sanitarie negligenti, perché non ha mai favorito una sperimentazione terapeutica alternativa, rispetto a quella errata proposta dai suoi cosiddetti esperti.

Nel quadro di desolante, ottusa pochezza scientifica dei cosiddetti esperti del governo, aggravata dall'assenza del necessario utilizzo del metodo medico-scientifico del "consulto", si è inserito il noto provvedimento che ha sconsigliato le autopsie. Questa ulteriore indicazione, che ha suscitato la indignazione e le proteste di anatomopatologi di tutta Italia, ha rallentato enormemente la tempistica degli studi sulle cause, gli sviluppi e i possibili rimedi correlati alla diffusione del Covid-19.

Dalle considerazioni sopra esposte emerge che le misure contenute nei provvedimenti impugnati non siano altro che l'ennesimo esercizio di un potere in eccesso del tutto illegittimo. I provvedimenti sono viziati dal tentativo di drammatizzazione distrattiva di una emergenza inesistente in atto e non scientificamente ipotizzabile a livello potenziale. **Sarebbe stato sufficiente l'esercizio di un'ordinaria attività sanitaria di contenuto burocratico per evitare ogni problematicità del Covid-19, la cui anomalia è stata ingigantita, ben oltre l'oggettiva gravità di alcuni sintomi.**

Se il governo agisse in buona fede e con l'ordinaria diligenza, non vi sarebbe alcuna emergenza né quanto alla ricettività dei posti letto per i contagiati gravi necessitanti di ospedalizzazione né soprattutto quanto a quelli di terapia intensiva. Il Covid-19 sarebbe, pertanto, una patologia influenzale sprovvista di qualsivoglia necessità di essere affrontata con provvedimenti eccezionali in ambito scolastico, meramente *a cotè*, quali quelli qui contestati.

*

LA VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA: LA MANCATA GARANZIA DI UN LIVELLO ELEVATO DI PROTEZIONE DELLA SALUTE

La norma in oggetto prevede che si attui, da parte degli Stati membri dell'Unione Europea, una effettiva adeguata "Protezione della salute". Rileva ai fini di causa che l'ultimo comma della citata norma detti il principio concreto al quale tutti gli Stati devono attenersi, in forza del quale: ***Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.***

La disamina dei fatti di cui sopra attesta che il governo abbia attuato lo scorso anno e continui ad attuare attualmente ***una filiera di comportamenti attivi ed omissivi di negligenza abnorme non compatibili con l'obbligo assunto in sede europea di garantire un livello elevato di protezione della salute umana.*** Il governo italiano ha esso stesso provocato, con i suoi plurimi comportamenti negligenti, gli eventi negativi che successivamente ha preso a pretesto per dettare i contenuti ***violentemente antisociali ad anticulturali trasposti nei provvedimenti impugnati.*** Oltre agli analitici elementi fattuali sopra descritti occorre evidenziare come, nella fase prodromica del manifestarsi del Covid-19, la negligenza abnorme del Governo italiano e dei suoi presunti esperti sia stata inescusabile. Il Ministro della Salute Speranza, unitamente al virologo Burioni, dopo avere garantito al popolo italiano, nel corso di una seguita trasmissione televisiva a fine febbraio 2020, che il sistema sanitario italiano era in grado di gestire perfettamente le conseguenze dell'influenza (ignorando che in quel periodo temporale vi fosse il picco del Covid-19), pochi giorni più tardi, ai primi di marzo 2020, sollecitava il governo, che obbediva, a chiudere le scuole e l'intero sistema produttivo del Paese, provocando danni incalcolabili. L'evidenza dell'inadeguatezza del sistema politico-sanitario risultava clamorosamente amplificata dalla richiesta di aiuto e dall'intervento effettivamente attuato, da parte di medici di Paesi non certamente di primo livello economico, quali Cuba, Venezuela, Albania, Romania ecc.

Sarebbe ed è sufficiente la predisposizione livelli adeguati agli standard europei medico-burocratici e sanitari per ottenere il risultato del contenimento del virus Covid-19 entro limiti fisiologicamente analoghi a quelli accettati quali conseguenze delle simil-influenze degli anni precedenti. In tale contesto le misure adottate e qui contestate non pervengono al risultato che si rende necessario perché, comunque, anche se fossero efficaci - cosa che si contesta per le ragioni che di seguito analiticamente verranno esposte -, non sarebbero, comunque, adeguate allo standard richiesto per far fronte efficacemente ad un eventuale seconda ondata di Covid-19 che dovesse interessare una parte del Paese o tutto il Paese. L'assenza di creazione di adeguate infrastrutture di accoglienza in posti di terapia intensiva, infatti, fa sì che le misure adottate in ambito scolastico appaiono ridicoli palliativi, che tra l'altro agiscono su eventuali conseguenze, ma che farebbero permanere intatte le cause dell'asserita emergenza. Il governo italiano ha violato e continua a violare il necessario principio di rispetto dell'obbligo di fornire standard sanitari adeguati ed è solo in forza di tale illegittimo comportamento che ha varato le inutili norme di disciplina dell'anno scolastico che determinano danni irreversibili persone ed al sistema scolastico nel suo complesso. **L'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali Unione Europea è norma di immediata applicazione e la sua conclamata pacifica violazione da parte del governo italiano costituisce un cardine essenziale anche per la richiesta di immediata sospensione di tutti i provvedimenti impugnati.**

*

ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL'ASSENZA DI FONDAMENTO SCIENTIFICO DELLE SINGOLE MISURE ADOTTATE E DI EFFETTIVA LORO UTILITA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI DICHIARATI

Gli ulteriori profili di eccesso di potere, correlati al travisamento dei fatti, ineriscono l'analisi dell'inutilità sostanziale per il raggiungimento dei fini dichiarati dai provvedimenti, di ciascuno dei concreti mezzi ivi previsti. Si rende, a tal fine, necessaria una disamina singolare dei medesimi.

1. L'inutilità dell'obbligo di indossare mascherine

L'uso delle mascherine coprivo è previsto per tutti coloro che accedano alla struttura scolastica dal PROTOCOLLO D'INTESA PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 e per i bambini a partire dai 6 anni dal VERBALE N. 100 DEL 12 AGOSTO 2020, regolamentazione questa a cui ha fatto espresso rinvio il D.M. 39/2020. **Il provvedimento non contempla l'obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche.** È sufficiente, secondo il legislatore, indossare un indumento di qualsiasi tessuto. **Si tratta, per ennesima volta, di un approccio in cui è totalmente assente un minimo di scientificità e tale carenza priva il provvedimento di un qualsivoglia possibile ragionevolezza.** Non corrisponde minimamente ad una qualsivoglia utilità, infatti, indossare mascherine che non siano chirurgiche. **Lo schema di analisi delle mascherine, analiticamente elaborato dall'Istituto Mondiale della Sanità attesta come quelle di tessuto, o di altro qualsivoglia materiale che non sia quello professionale previsto per il personale sanitario, le renda del tutto inutili perché inefficaci.**

Table 3. Non-medical mask filtration efficiency, pressure drop and filter quality factor*

Material	Source	Structure	Initial Filtration Efficiency (%)	Initial Pressure drop (Pa)	Filter quality factor, Q ** (kPa ⁻¹)
Polypropylene	Interfacing material, purchased as-is	Spunbond (Nonwoven)	6	1.6	16.9
Cotton 1	Clothing (T-shirt)	Woven	5	4.5	5.4
Cotton 2	Clothing (T-shirt)	Knit	21	14.5	7.4
Cotton 3	Clothing (Sweater)	Knit	26	17	7.6
Polyester	Clothing (Toddler wrap)	Knit	17	12.3	6.8
Cellulose	Tissue paper	Bonded	20	19	5.1
Cellulose	Paper towel	Bonded	10	11	4.3
Silk	Napkin	Woven	4	7.3	2.8
Cotton, gauze	N/A	Woven	0.7	6.5	0.47
Cotton, handkerchief	N/A	Woven	1.1	9.8	0.48
Nylon	Clothing (Exercise pants)	Woven	23	244	0.4

* This table refers only to materials reported in experimental peer-reviewed studies. The filtration efficiency, pressure drop and Q factor are dependent on flow rate. ** According to expert consensus, three (3) is the minimum Q factor recommended.

Laddove il governo ed i suoi esperti affermano enfaticamente che questo mezzo sarebbe necessario nelle parti comuni degli edifici scolastici o dove non è possibile il distanziamento, al fine di contenere la diffusione del virus Covid 19, **divulga una assurda falsa convinzione suscettibile di essere ricondotta ad una evidente eccesso di potere, perché si disallinea dalle linee guida dell'organismo sanitario mondiale a cui riconosce piena autorità in materia.**

Non solo le mascherine di tessuto risultano inutili, ma esse hanno, altresì, effetti negativi su ogni essere umano e ancor più sui bambini. La sussistenza di controindicazioni è sostenuta e provata da scienziati esperti del settore.

Indossare una maschera facciale fa entrare l'aria espirata negli occhi. Questo genera una sensazione spiacevole e un impulso a toccarsi gli occhi. Se le mani sono contaminate, ci si infetta. Le maschere facciali rendono la respirazione più difficile. Per persone con BPCO, infatti, le maschere facciali sono insopportabili da indossare, dato che peggiorano la loro dispnea. **Inoltre, una frazione di anidride carbonica espirata in precedenza è inalata ad ogni ciclo respiratorio.** Questi due fenomeni

aumentano la frequenza e la profondità della respirazione, e quindi aumentano la quantità di aria inalata ed espirata. Ciò può peggiorare il carico di Covid-19 se le persone infette che indossano maschere diffondono più aria contaminata. Ciò può anche peggiorare le condizioni cliniche delle persone infette se la respirazione potenziata spinge la carica virale in profondità nei polmoni. Gli effetti appena descritti sono poi amplificati se le maschere facciali sono fortemente contaminate. Come evidenziato dagli organismi sanitari internazionali, la mascherina di tessuto generalmente indossata, genera, infine un falso senso di sicurezza e di protezione dei terzi. In ambito scolastico le controindicazioni sono, pertanto, plurime e più esattamente non sussiste alcun motivo per far indossare mascherine né agli studenti né al personale docente ed ausiliario. La stessa O.M.S. indica che sono mal sopportate dai bambini e che il criterio dovrebbe essere prima non nuocere, poi non interferire con i processi di apprendimento e sviluppo e infine adattarsi ai contesti. Ma il danno psicologico ed educativo che ne risulta contraddice questa indicazione (si vedano la Relazione n° 8 “Gli effetti psicologici dell’uso obbligatorio delle mascherine in età evolutiva” e la Relazione medica n° 13).

2. L’ illegittimità della prolungata didattica a distanza

Il Ministero dell'Istruzione ha riproposto le *“Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata”*, sulla base delle quali le singole scuole dovranno adottare un proprio “Piano scolastico per la didattica digitale integrata” (DDI), che ne allargano il campo di azione alla ordinarietà nelle scuole secondarie di secondo grado, qualificandola come modalità complementare alla didattica in presenza e unica modalità per tutti i gradi qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. Anche in questo caso di appalesa un evidente eccesso di potere da parte del Dicastero di via Trastevere, perché esso non ha minimamente preso in considerazione nell’assumere la scelta di introduzione di questa modalità di didattica alcuni essenziali problemi:

*La Didattica a distanza (DaD), specie se attuata in modo esclusivo o prevalente, costituisce un importante fattore di rischio dal punto di vista della salute psicofisica e dell'integrazione sociale dei bambini e degli adolescenti. L'utilizzo prolungato dei dispositivi digitali in età evolutiva può produrre **gravi danni dal punto di vista cognitivo, sociale e psicofisico**. Si possono distinguere diversi tipi di effetti: in primo luogo, gli **effetti comportamentali** (aumento della violenza e dell'aggressività, specie con i videogiochi "sparatutto", diminuzione dell'empatia e desensibilizzazione alla violenza nel mondo reale, rappresentazione distorta delle norme e delle relazioni interpersonali, riduzione della motivazione allo studio, dipendenza); in secondo luogo, gli **effetti cerebrali e cognitivi dell'utilizzo**, indipendentemente dai contenuti (riduzione della manualità e della capacità di elaborazione, disturbi dell'attenzione e della memorizzazione, disturbi nella lettura e nella scrittura, ritardi nel linguaggio, morte dei neuroni, riduzione dell'autocontrollo); in terzo luogo, gli **effetti psicofisici e sociali dovuti alla situazione di fruizione** (sovrappeso, isolamento, scarso movimento, stress e insonnia, depressione, sottrazione di tempo alla lettura cartacea o digitale, allo studio, all'attività fisica e manuale, alla frequentazione diretta degli amici, cosa che produce non di rado isolamento sociale). In particolare, questi effetti sono catastrofici se l'utilizzo abituale inizia prima dei due anni, perché il tempo dedicato ai media è sottratto all'apprendimento delle strutture cognitive fondamentali e alla socialità⁷. **I danni all'apprendimento scolastico, secondo la maggior parte delle ricerche neuroscientifiche, sono tanto più gravi quanto minore è l'età degli utilizzatori** per la ragione che il cervello è in crescita e che, **occupato in attività cognitivamente povere, non riesce a costruirsi attivamente i percorsi neurali necessari allo sviluppo delle capacità superiori**. Un cervello in crescita, infatti, ha bisogno soprattutto di interagire attivamente con l'ambiente per svilupparsi; come insegna saggiamente da secoli la pedagogia dell'*imparar facendo*, usare le mani per*

⁷

M. Spitzer (2012), *Digitale Demenz* [trad. it. *Demenza digitale*, Garzanti – Il Corbaccio, Milano 2013].

manipolare gli oggetti in modi diversi getta le basi per gli apprendimenti teorici più complessi. Gli studi condotti sull'uso della DaD durante la quarantena hanno constatato l'aumento dell'esclusione e della dispersione scolastica, che hanno causato per una fetta non piccola di studenti l'interruzione traumatica del percorso scolastico o l'abbandono degli studi. Secondo il rapporto Censis "Italia sotto sforzo. Diario della transizione 2020. La scuola e i suoi esclusi", solo nell'11% delle scuole tutti i ragazzi sono stati coinvolti nella didattica a distanza. Nel 40% delle scuole la dispersione è superiore al 5% della popolazione studentesca, con maggiori criticità nelle scuole del Mezzogiorno. Questi aspetti sono approfonditi nella Relazione tecnica n° 9: "I limiti e gli effetti psicosociali della didattica a distanza (DaD) e dell'uso prolungato dei dispositivi elettronici".

Il Ministero dell'Istruzione, con la scelta scellerata di far diventare la scuola italiana una succursale della CEPU, perviene a disintegrare un effettivo diritto allo studio come costituzionalmente garantito e come contemplato dall'art 14 della più volte citata Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

3. L'impossibilità di attuare concretamente le misure previste per la gestione di persona sintomatica all'interno della scuola

Il paragrafo 7) del Protocollo per il rientro a scuola in sicurezza sottoscritto lo scorso 6 agosto fra la ministra Azzolina e le OO.SS. della scuola detta disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all'interno dell'istituto scolastico.

Per accedere all'edificio scolastico bisognerà avere misurato la febbre a casa e non aver più di 37,5° così come non avere sintomatologia respiratoria o essere stati a contatto con persone in quarantena.

Qui la prima ingerenza ingiustificata dell'Ente nella vita privata nella vita del cittadino il quale viene obbligato alla misurazione della febbre a casa. L'assurdità di questa imposizione da parte del ministero sta nel fatto che 1) non è previsto un sistema per

appurare l'effettivo controllo in casa da parte del cittadino e 2) la temperatura potrebbe tranquillamente cambiare nel tragitto casa – scuola.

La gestione di eventuali quarantene nelle scuole rappresenta uno dei principali punti interrogativi.

Se uno studente, a scuola, mostra i sintomi di coronavirus verrà isolato! Come è possibile che il Ministero possa emanare norme per l'isolamento di studenti?

Addirittura da un solo caso di contagio, in sé del tutto inoffensivo per la salute propria e di terzi, si potrà arrivare alla chiusura totale della scuola se avallata dall'ASL.

Lo studente positivo rientra a scuola solo quando c'è la guarigione clinica, vale a dire la totale assenza di sintomi. Anche qui, il Ministro si arroga la facoltà di tenere a casa studenti da scuola nella consapevolezza che in quel periodo perderanno preziosi frammenti di didattica, anche e soprattutto rispetto ai compagni di classe.

La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro, per i quali il Ministero **non ha tenuto in considerazione che essi presentano un margine d'errore di oltre il 70% per cui devono ritenersi del tutto inattendibili.**

È evidente che la gestione di un bambino o adolescente nei modi indicato dal Protocollo Sicurezza del Ministero sia oggettivamente impossibile, oltre che foriero di violazioni della Legge, dei Principi Costituzionali e del Diritto Naturale di ciascuno individuo. Una inattuabilità che andrà necessariamente sancita con un provvedimento di sospensione immediato dei decreti e dei protocolli ad essi collegati.

4 L'illegittimo blocco del sistema dell'istruzione nazionale:

La generica regolamentazione impugnata determina tali e tante questioni irrisolte sulla sua applicabilità, le modalità, la legittimità, la logicità, sulla contraddittorietà della disciplina, che si presta al rischio di gravi abusi, tanto da rendere verosimile il blocco del sistema dell'istruzione.

Sono violati i diritti degli studenti e dei bambini come già si è verificato recentissimamente con l'apertura delle sole scuole dell'infanzia: sono di recente pubblicazione due notizie di bambine costrette a casa a causa di alcuni colpi di tosse e l'obbligo del tampone⁸ (Doc. 1); questi episodi non sono un'anomalia in quanto il rapporto dell'ISS n. 58/2020, reso cogente ai sensi dell'art. 1 c. 4 let. a) del DPCM del 07.09.2020, introducendo la figura del cd. "*referente per il Covid-19*", ha concesso allo stesso ampia discrezionalità (o meglio pieno arbitrio) sulle scelte da adottare nei casi di sospetto Covid-19, senza tenere conto che si tratta di una figura priva di qualifica medica, ciò nonostante le valutazioni del referente sono pressoché tutte di natura sanitaria.

V. ISTANZA DI REMISSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Richiamando le argomentazioni innanzi riportate con riguardo alle norme di diritto europeo appare fondamentale che la S.V. rimetta la questione alla Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E., affinché dopo aver proceduto alla corretta interpretazione dell'art. 8 della CEDU, degli art. 1-3 della Carta dei diritti e dell'art. 35 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea in applicazione al caso di specie, ne costati e ne dichiari la violazione da parte dei provvedimenti qui impugnati.

*

VI. QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

⁸ https://www.laprovinciadico.como.it/stories/olgiate-e-bassa-comasca/cassina-protesta-per-il-nido-mio-figlia-subito-a-casa-per-qualche-starnuto_1370447_11/

<https://www.ilgiornale.it/news/cronache/i-protocolli-Covid-scuola-mostrano-gi-loro-pecche-tampone-1889604.html>

Questa difesa, ai sensi dell'art. 23 L.11 marzo 1953 n. 87, *solleva* la questione di legittimità costituzionale di cui infra e secondo i diversi profili prospettati; questione da ritenersi connotata da:

A) rilevanza, non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa e stante l'evidente interesse dell'imputato;

B) non manifesta infondatezza

alla stregua delle norme costituzionali (norme parametro) quivi appresso specificate.

I) ECCEZIONI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - PRIMO PROFILO

Illegittimità costituzionale dell'art. 1 del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 22 Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 06.06.2020, n. 41 per violazione degli articoli 71, 72,73,74, 76 Cost.

Con questa norma al Ministro dell'istruzione viene conferito impropriamente il potere di introdurre e disciplinare, con semplici ordinanze specifiche, misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione; in questo periodo "emergenziale" le decisioni che assumono una portata nazionale (e quelle che riguardano il sistema scolastico appartengono a questa categoria) dovrebbero necessariamente passare al vaglio del governo in primis, ma soprattutto da un iter legislativo ordinario che coinvolga tutto il Parlamento.

Inoltre, tali decisioni normative devono necessariamente passare da una consultazione interministeriale (nella specie quella del Ministero della Salute), stante l'imprescindibile coinvolgimento della salute di studenti e lavoratori del "sistema scuola", in ognuna delle decisioni che si vanno ad assumere e che riguardano e/o riguarderanno realtà ove è prevista l'interazione tra persone.

Questa superficiale concessione di potere normativo al Ministero dell'Istruzione appare palesemente in contrasto con le norme costituzionali atte a tutelare l'iter legislativo e la ripartizione di competenze e ruoli all'interno degli organi dello Stato.

Affidare ad ordinanze ministeriali che a loro volta rimandano agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche decisioni in tema di integrazione e recupero degli apprendimenti si palesa come evidente violazione delle norme costituzionali richiamate.

Lo stesso valga per le decisioni in merito alla valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria.

II) ECCEZIONI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - SECONDO PROFILO

Illegittimità costituzionale dell'art. 2 del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 22 Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 06.06.2020, n. 41

In questo articolo del D.L. 22/2020 si palesano diverse violazioni del dettato costituzionale.

I commi 01, 02 e 03, stravolgono completamente la procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020.

Tale disposizione contrasta con l'art. 97 della Costituzione e in primo luogo con il principio di buon andamento in esso contenuto che si articola in quelli di efficacia (capacità di raggiungere gli obiettivi), efficienza (miglior rapporto tra risorse e risultati) ed economicità (miglior rapporto tra il costo di risorse e mezzi e gli obiettivi).

La disposizione in commento invece oltre a disperdere inutilmente un'ingente quantità di risorse pubbliche non è all'altezza di garantire né efficienza né efficacia al reclutamento del personale docente scolastico, il quale rimane si pretende che venga selezionato con una prova scritta articolata in quesiti a risposta aperta.

Il suddetto articolo non rispetta nemmeno il criterio di imparzialità previsto dall'art. 97 Cost., laddove fissa condizioni preferenziali di accesso alle prove scritte per ai

soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura.

Il comma 1. prevede misure, anche in deroga, volte:

a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;

b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 20 settembre 2020, nonché degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili;

b-bis) a prevedere, nelle stesse modalità e con i medesimi criteri indicati all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, che a partire dal 1° settembre 2020 siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e il recupero degli apprendimenti;

c) alla previsione, con riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attività del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune graduatorie di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e successive modificazioni, risultino esaurite, esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021, hanno vigenza le corrispondenti graduatorie di cui ai decreti del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre 2013, n. 4944, e successive modificazioni, concernenti

l'approvazione delle graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico, affinché il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attingendo alle suddette graduatorie, anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini, in applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, possa procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico;

d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

d-bis) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.

Anche per quanto riguarda questo comma valga quanto già detto con riferimento all'inadeguatezza dell'ordinanza quale strumento per disciplinare questi aspetti con conseguente violazione delle norme costituzionali contenute nella Parte II, Titolo I, Sezione II della Carta costituzionale.

Il comma 3 del D.L. 22/2020 così come convertito invece si manifesta in palese violazione dell'art. 4 Cost. nella parte in cui impone al personale docente, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, di assicurare comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.

In questo modo non vengono garantite dallo Stato le condizioni necessari affinché il lavoratore possa godere a pieno del proprio diritto "secondo le proprie scelte".

Anche con riferimento al comma 4-ter. del D.L. 22/2020 convertito valgono le stesse argomentazioni di cui innanzi sia con riguardo alla violazione delle norme che disciplinano l'iter di genesi legislativa, sia con riferimento all'art. 97 Cost.

Sulla non manifesta infondatezza.

Sulla rilevanza della questione.

Il requisito della rilevanza costituisce il perno su cui si fonda la incidentalità: esso consente di ritenere la sussistenza del nesso di pregiudizialità tra il giudizio davanti alla Corte e quello dinanzi al giudice adito, accrescendo così il tasso di concretezza del controllo di costituzionalità, che viene proposto in funzione della soluzione della controversia pendente. Esclusa, dunque, la possibilità di una interpretazione conforme, ne consegue che il requisito della rilevanza non si rivela come meramente eventuale, ma dalla concretezza della applicabilità degli art. 1 e 2 del decreto-legge n. 22/2020, convertito con modificazioni nella legge formale n. 41/2020, in quanto ne costituisce la base legale.

VIII. ISTANZA DI SOSPENSIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI **DOMANDA CAUTELARE**

Si rende assolutamente necessario sospendere immediatamente l'applicazione dei provvedimenti impugnati in quanto essi recano ai ricorrenti un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere ad una decisione di merito sul ricorso, in quanto

L'applicazione delle disposizioni impugnate determina, infatti, la compromissione IRREVERSIBILE di essenziali diritti della persona ed impedisce l'esercizio di un effettivo adeguato diritto allo studio.

Le misure adottate, sono, altresì palesemente inutili in quanto tali perché i contagi in ambiente scolastico, suscettibili di evolvere verso la mortalità od il

ricovero in terapia intensiva e, quindi, di rivestire una qualche rilevanza ai fini di causa, sono stati nulli nell'anno scolastico passato quando la forza intrinseca del Covid-19 era al suo apice, e, quindi, anche se sussistenti sarebbero irrilevanti quest'anno che vede il virus ridurre pressoché a zero la sua capacità di danneggiare la salute. L'inutilità di ciascuna delle misure adottate è, altresì, intrinseca in quanto **nessuna di essa ha una effettiva efficacia ai fini di preservare la salute degli alunni e del personale scolastico.** Oltretutto, distanziamento, mascherine e divieti vari, comprese le classi dimezzate, cessano appena fuori dall'edificio scolastico, per cui gli stessi allievi possono ignorarle all'esterno prima e dopo le lezioni.

La necessità della sospensione immediata consegue anche alla prova che mentre controparte ha varato le inutili misure in ambito scolastico qui contestate, specularmente non ha rimosso le cause della problematicità del virus Covid 19 sul sistema sanitario, cause che esso stesso ha creato e continua a mantenere. L'assenza di adeguati posti di terapia intensiva è l'unica vera ragione della pericolosità del Covid 19. Le prescrizioni varate per l'ambito scolastico anche se rigorosamente applicate, non determinerebbero alcun miglioramento della situazione sanitaria né dell'ambiente scolastico né del Paese in genere. Il rischio grave e attuale è costituito altresì, dai danni psico-fisici, questi veri e reali e non solo fantasiosamente ipotetici come quelli paventati dagli ascientifici provvedimenti governativi, a studenti e a bambini delle scuole dell'infanzia a causa delle restrizioni contenute nella disciplina impugnata. Si segnalano già casi di manifestazione di psicopatologie secondo recenti studi nazionali e internazionali, da considerare su una potenziale platea di oltre cinque milioni di studenti e bambini che si apprestano a fruire del servizio scolastico e per l'infanzia. (si vedano le seguenti relazioni: n° 6 – “Le conseguenze psicologiche del periodo pandemico su bambini e

adolescenti ed azioni necessarie”; n° 7 - “Gli effetti psicologici dell’obbligo di distanziamento fisico”; n° 10 - “Le conseguenze cliniche della paura e del clima di sospetto e delazione”).

Si chieda che l'immediata sospensione dei provvedimenti impugnati sia disposta sussistendo la violazione degli artt. 1-2-3-14-35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, da cui consegue la necessità di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sopra richiesto.

Si chiede, altresì, che la sospensione sia, comunque, disposta stante la violazione dell'art. 8 della CEDU.

I provvedimenti impugnati violano, comunque, come documentato, i diritti costituzionalmente garantiti descritti nel presente atto. Si chiede, pertanto, espressamente che questo, Illustre giudice adito, sospenda, comunque, i provvedimenti sulla base dell'incidente di costituzionalità della legge che ha fondato gli atti impugnati (Cons. St., VI, 24.03.2000 n. 1431)

*

P.Q.M.

si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Voglia, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA PRELIMINARE E DI RITO

- 1) sospendere il giudizio principale e rinviare ai sensi dell'art. 267 TFUE per l'interpretazione dell'art. 8 della CEDU, degli art. 1-3 della Carta dei diritti e dell'art. 35 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea ai fini dell'applicazione al presente giudizio;

- 2) accertare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata e previa sospensione del presente giudizio, disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

IN OGNI CASO

- 3) in via cautelare, stante il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato;

NEL MERITO

- 4) disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati:

del Decreto Ministeriale 39 del 26 giugno 2020, recante *“Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021”*

- del Decreto Ministeriale 6 agosto 2020, n. 87 *“Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19”*;

- del Dpcm del 7 agosto 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

- del Decreto Ministeriale 89 del 7 agosto 2020, recante *“Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”*;

- del Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del *“Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”*;

nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso tra i quali:

- l Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- l Verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020;
- l Verbale n. 100 della seduta del CTS del 10 agosto 2020 (Utilizzo delle mascherine);
- l le Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- l Documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e ai successivi aggiornamenti;
- l Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI);
- l Piani di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) di cui all'OM 16 maggio 2020, n. 11.
- l Protocollo quadro "Rientro in sicurezza", sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;
- l Linee guida per il trasporto scolastico dedicato;
- l Circolare Ministero della salute n. 29/2020 – Indicazioni operative lavoratori fragili;
- l Tutti gli allegati al DPCM 7 aprile 2020 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico, Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, spostamento da e per l'estero, Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di sars-cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19 nelle aule universitarie).

5) Con vittoria di spese e onorari.

Con riserva di dedurre ulteriormente nel corso di causa e di proporre eventualmente motivi aggiunti di impugnazione.

*

Si producono i seguenti documenti:

1) Procure

- 2) Decreto Ministeriale 39 del 26 giugno 2020;
- 2.1) Decreto Ministeriale 6 agosto 2020, n. 87;
- 2.2) Dpcm del 7 agosto 2020;
- 2.3) Decreto Ministeriale 89 del 7 agosto 2020;
- 2.4) Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020;
- 3) Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- 3.1) Verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020;
- 3.2) Verbale n. 100 della seduta del CTS del 10 agosto 2020 (Utilizzo delle mascherine);
- 3.3) le Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- 3.4) Documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e ai successivi aggiornamenti;
- 3.5) Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI);
- 3.6) Piani di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) di cui all'OM 16 maggio 2020, n. 11.
- 3.7) Protocollo quadro "Rientro in sicurezza", sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;
- 3.8) Linee guida per il trasporto scolastico dedicato;
- 3.9) Circolare Ministero della salute n. 29/2020 – Indicazioni operative lavoratori fragili;
- 3.10) Tutti gli allegati al DPCM 7 aprile 2020 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico, Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, spostamento da e per l'estero, Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di sars-cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19 nelle aule universitarie).

- 4) Relazione pedagogico-didattica: "Misure per il rientro a scuola: criticità relative ad aspetti didattico - educativi"
- 5) Relazione psicologica introduttiva: "L'impatto psicologico complessivo delle misure previste per il rientro a scuola"
- 6) Rapporto "Le conseguenze psicologiche del periodo pandemico su bambini e adolescenti ed azioni necessarie" (a cura dell'Osservatorio Indipendente sulla salute e il benessere mentale)
- 7) Relazione tecnica psicologica: "Gli aspetti psicologici del distanziamento fisico"
- 8) Relazione tecnica psicologica: "Gli effetti psicologici dell'uso obbligatorio delle mascherine in età evolutiva"
- 9) Relazione tecnica psicologica: "I limiti e gli effetti psicosociali della didattica a distanza (DaD) e dell'uso prolungato dei dispositivi elettronici"
- 10) Relazione tecnica psicologica: "Le conseguenze cliniche della paura e del clima di sospetto e delazione"
- 11) Relazione tecnica psicologica: "Stima della probabilità di manipolazione dell'informazione relativa al Covid-19"
- 12) Relazione medica: "Il Covid-19 e la DAD aggravano le già pessime condizioni di salute degli insegnanti"
- 13) Relazione medico – scientifica.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-*bis*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari a Euro 650,00.

Romano di Lombardia/Roma, lì 24.09.2020

DEPOSITO INFORMATICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 2, c.p.a., il presente atto è depositato con modalità telematiche.

Avv.to Nino Filippo Moriggia

Avv.to Mauro Sandri

Avv.to Marco Picenni

Avv.to Veronica Nicoletti